

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

288ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 1974

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI,
indi del Vice Presidente SPATARO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Approvazione da parte di Commissione permanente	Pag. 14152
Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente	14151
Deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente	14151
Deferimento a Commissione permanente in sede referente	14151
Presentazione di relazione	14151

Seguito della discussione:

«Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano

straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna» (509), d'iniziativa del senatore Spagnoli e di altri senatori; «Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna» (1338), d'iniziativa del senatore Endrich e di altri senatori; «Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna» (1373), d'iniziativa del senatore Balbo e di altri senatori:

BASADONNA	Pag. 14177
BROSIO	14167 e <i>passim</i>
DERIU	14152
ENDRICH	14167 e <i>passim</i>
PALA, <i>relatore</i>	14157 e <i>passim</i>
SCHIETROMA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	14162 e <i>passim</i>

Presidenza del Vice Presidente ALBERTINI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

T O R E L L I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 28 maggio.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Nel corso della seduta potranno essere effettuate votazioni mediante procedimento elettronico.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 4^a Commissione permanente (Difesa):

SPORA. — « Istituzione del servizio militare volontario femminile » (1625), previ pareri della 1^a e della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . I disegni di legge: **PITTELLA.** — « Inserimento in ruolo dei dipendenti ospedalieri medici e non medici » (394), **SPORA.** — « Sistemazione in ruolo negli ospedali del personale sanitario laureato ed accertamento della sua idoneità » (436) e: **PREMOLI.** — « Nuove norme relative al perso-

nale medico universitario » (1160), già assegnati in sede referente alla 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità), sono stati deferiti alla Commissione stessa in sede deliberante, al fine di consentire che vengano esaminati congiuntamente al disegno di legge n. 1637 concernente la stessa materia.

Annunzio di deferimento a Commissione permanente in sede redigente di disegno di legge già deferito alla stessa Commissione in sede referente

P R E S I D E N T E . Il disegno di legge: **ZUCCALÀ** ed altri. — « Nuove norme sui procedimenti e giudizi in materia di pensioni di guerra » (1458), già assegnato in sede referente alla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), è stato deferito alla Commissione stessa in sede redigente, al fine di consentire che venga esaminato congiuntamente al disegno di legge n. 1571 concernente la stessa materia.

Annunzio di presentazione di relazione

P R E S I D E N T E . A nome della 3^a Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Cassiani ha presentato la relazione sul disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista di Romania, concernente l'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, conclusa a Bucarest l'11 novembre 1972 » (1505).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: « Corresponsione di un contributo di lire 35 milioni alla V Assemblea della Conferenza permanente dei rettori e vice cancellieri delle Università europee » (1525).

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« **Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (509), d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori; « **Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna** » (1338), d'iniziativa del senatore Endrich e di altri senatori; « **Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna** » (1373), d'iniziativa del senatore Balbo e di altri senatori

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Rifinanziamento, integrazione e modifica della legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna », d'iniziativa del senatore Spagnolli e di altri senatori; « Piano straordinario di sviluppo economico e sociale della Sardegna », d'iniziativa del senatore Endrich e di altri senatori; « Piano straordinario suppletivo e integrativo della legge 11 giugno 1962, n. 588, e riforma dell'assetto agro-pastorale in Sardegna », d'iniziativa del senatore Balbo e di altri senatori.

È iscritto a parlare il senatore Deriu. Ne ha facoltà.

D E R I U . Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, come parlamentare e come sardo sento il dovere di esprimere la più viva soddisfazione per la discussione che si svolge in quest'Aula e che ha per oggetto i problemi che interessano la nostra isola e l'ansia di sviluppo e di progresso della nostra gente.

Con la soddisfazione ho il dovere di esprimere i sensi della nostra gratitudine per tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il disegno di legge che oggi il Senato si avvia a votare ponendo così al centro dell'attenzione del paese la problematica isolana.

Da sempre abbiamo sostenuto che il problema sardo deve essere inteso come problema nazionale. La Sardegna per decenni se non per secoli è vissuta nel suo isolamento, tutt'altro che splendido, ai margini della vita nazionale, lontana dal processo di evoluzione e di progresso della comunità nazionale.

Ebbene, nell'interesse certo dei sardi, ma nell'interesse non minore, forse anche maggiore, della nazione, la Sardegna vuole uscire da questa sua posizione marginale, vuole inserirsi nel processo evolutivo dell'economia generale, vuole essere partecipe dei diritti così come lo è stata sempre dei doveri dell'intera società italiana.

Nel 1962, licenziando il piano dodecennale di rinascita 1963-1975, ebbi modo — e scusatemi il richiamo — di annotare nella premessa al piano che esso si chiudeva con un saldo negativo rispetto ai bisogni che avrebbe dovuto soddisfare, ai problemi che avrebbe dovuto risolvere.

Per troppo tempo la Sardegna era rimasta tagliata fuori dalle correnti di progresso nazionali, per troppo tempo ci eravamo dovuti accontentare di una retorica divenuta stantia e stucchevole, circa le virtù del popolo sardo e quelle combattentistiche della brigata Sassari, senza che peraltro a queste dichiarazioni, a questi apprezzamenti facessero seguito provvedimenti intesi a rimuovere i nodi, le cause, gli ostacoli che impedivano all'isola il suo decollo e il suo progresso. Si era come scavato un abisso che bisognava riempire con provvedimenti aggiuntivi allo scopo di creare la base, il terreno di sedime su cui costruire il nuovo edi-

ficio, su cui costituire una nuova struttura economica e sociale.

Ebbene, i 400 miliardi, dicevamo allora, della legge n. 588 erano insufficienti considerando nella loro globalità la quantità e la qualità dei problemi di fondo che bisognava risolvere, le varie remore che bisognava rimuovere. Ma aggiungevamo: se non si verificheranno tutte intere le condizioni che sono poste alla base di questo piano, il piano stesso non potrà raggiungere i suoi obiettivi ed anzi segnerà un nuovo momento di delusione per la nostra gente, per le aspettative del nostro popolo.

Le condizioni principali erano che si salvaguardasse il principio di aggiuntività del piano di rinascita, come la legge richiedeva, rispetto a tutti gli altri interventi cui lo Stato e la Cassa per il Mezzogiorno erano tenuti con carattere di ordinarietà.

Purtroppo, non solo questa condizione, onorevoli colleghi, non si è verificata, ma si è verificato esattamente il contrario. Il piano di rinascita da aggiuntivo — che era caratteristica fondamentale e necessaria — è diventato sostitutivo di quasi tutti gli altri interventi.

Lo Stato si è sentito come dispensato, come esonerato dai suoi doveri e i 400 miliardi della rinascita sono stati così inghiottiti — passatemi la parola — dalle necessità della vita quotidiana cui la regione ha dovuto provvedere.

Non credo di avere il dovere di dimostrare quanto affermato perchè è ampiamente descritto e nella relazione Medici e nella relazione del senatore Pala, attento, scrupoloso studioso della questione sarda. Comunque, basta vedere i bilanci messi a disposizione dell'ANAS, del Provveditorato alle opere pubbliche, dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura (quelle somme sono andate negli anni progressivamente riducendosi anche in assoluto e non soltanto in senso relativo, quindi senza tener conto della svalutazione della moneta) per renderci conto della verità spiacevole di quanto abbiamo affermato.

A quanto finora detto, dobbiamo aggiungere un altro aspetto che si è rivelato negativo, un'altra condizione che non è stata os-

servata da parte dello Stato, vale a dire gli interventi organici e coordinati che la legge prescrive da parte delle aziende a partecipazione statale. L'articolo 2 della legge numero 588 dice infatti che il ministro delle partecipazioni statali predispone un piano di interventi pubblici coordinati con le finalità e gli obiettivi del piano di rinascita.

Non se n'è fatto nulla! Il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno, nell'agosto (mi pare il 2 o il 3) del 1963, presieduto dal compianto ministro Pastore (alla cui memoria, a nome della Sardegna, debbo rivolgere un commosso, reverente e grato omaggio), mentre approvava il piano di rinascita, indicò un programma articolato e specifico per la Sardegna, da attuare da parte delle partecipazioni statali; programma che non è stato assolutamente mai nemmeno posto su un piano concreto di considerazione e tanto meno di realizzazione, per cui, a distanza di tempo, dobbiamo dire con amarezza che l'articolo 2 della legge n. 588 è rimasto totalmente disatteso da parte dello Stato. È venuto meno quindi un supporto indispensabile, che avrebbe dovuto sostenere gli altri provvedimenti del piano di rinascita intesi a porre in essere nel tempo un meccanismo autopropulsivo dell'economia sarda.

Noi abbiamo ripetutamente protestato contro questo modo di procedere da parte del Ministero delle partecipazioni statali, ma la nostra protesta è rimasta purtroppo lettera morta, non ha sortito gli effetti politici che ci eravamo proposti. Purtroppo le aziende a partecipazione statale non hanno troppa attenzione o troppa sensibilità per le voci che si levano dalla tribuna parlamentare, specie quando queste voci non hanno dietro di sé una forza politica che riesca ad imporsi a certi organismi e a determinare talune decisioni.

Constatiamo questo con amarezza, ma è una realtà di cui non possiamo fare a meno di prendere atto anche se dichiariamo di impegnarci affinché col tempo e nel tempo tale realtà venga adeguatamente modificata.

Certo sono stati commessi anche errori da parte della regione sarda, da parte della clas-

se politica dirigente della Sardegna; e tali errori sono stati rilevati prima in sede di Commissione d'inchiesta e poi nelle varie relazioni che sono state redatte e negli interventi che si sono avuti nelle Commissioni bilancio e agricoltura, oltre che qui in Aula. Saremmo ingiusti, saremmo fuori della realtà se non riconoscessimo questi errori: ritardi, discrasie, disfunzioni di vario genere. Ma nel momento in cui con spirito costruttivo rileviamo tutto questo a carico della regione sarda non possiamo fare a meno di chiederci se per caso errori ancora più gravi, anche e soprattutto nei confronti della Sardegna, non siano stati commessi da parte dell'amministrazione centrale, da parte dello Stato.

Mi riferisco in particolare alla politica di programmazione: « che ci sia ciascun lo dice, dove sia nessun lo sa ». Una politica di programmazione regionale è difficile che possa realizzarsi nella sua concretezza operativa se non ha come sfondo, come base reale, una politica di programmazione nazionale. La regione ha avuto il merito di richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale sul principio globale di programmazione e di avviare una politica programmatoria all'interno dell'isola. Ma la regione ha poteri limitati: questo non lo dobbiamo dimenticare. La regione non è sovrana, non può esercitare, come lo Stato, l'imperio nei confronti della generalità dei cittadini e delle istituzioni. La regione sarda si è trovata di fronte al vuoto totale in campo nazionale, per cui anche il suo sforzo programmatico si è trovato indebolito e non si è potuto sviluppare in tutta la sua ampiezza all'interno della realtà economica isolana.

Ci auguriamo che, per l'avvenire, con i mezzi che vengono messi a disposizione dal provvedimento al nostro esame, molte difficoltà vengano superate e che la stessa regione, fatto tesoro dei propri errori, maturata organizzativamente per i nuovi compiti, riesca finalmente ad avviare un processo irreversibile di rinascita economica e di progresso sociale della nostra isola. Così non soltanto avrà contribuito a realizzare il sogno delle popolazioni isolate, ma

avrà contribuito a risolvere in misura notevole i gravi problemi che pesano sulla vita della nazione italiana, di cui la Sardegna è parte non secondaria.

Abbiamo detto in altra sede e ripetiamo in Aula, consci di parlare e di assumere impegni di fronte all'intero paese, che gli stanziamenti previsti dal disegno di legge n. 509 non sono stati richiesti e non vengono concessi a titolo di assistenza o, peggio ancora, a titolo di beneficenza. È un investimento produttivo che l'intera comunità nazionale fa in una parte del territorio nazionale che si chiama Sardegna, dove esistono condizioni estremamente favorevoli.

Abbiamo vaste, immense distese di terreno da trasformare e da rendere produttive; abbiamo risorse del suolo e del sottosuolo da valorizzare e, nel momento in cui non solo l'Italia, ma l'Europa e forse il mondo sono angosciati dalle deficienze di fonti energetiche, mi pare che non sia saggio trascurare risorse che si trovano in Sardegna e che potrebbero divenire, se opportunamente trattate, appropriatamente valorizzate, una nuova cospicua fonte di energia da offrire alla Sardegna ed all'Italia.

Abbiamo anche in misura notevole energie umane e intellettuali da utilizzare e da potenziare, energie che sono state trascurate e mortificate per decenni e per secoli e che non attendono altro che il crearsi di condizioni oggettivamente favorevoli per poter esplodere, per divenire utili ed operare nell'ambito della politica economica che si vuole portare avanti.

Abbiamo un'agricoltura da ammodernare e razionalizzare, un assetto agro-pastorale da riformare, industrie manifatturiere da creare e diffondere e industrie di trasformazione e conservazione da collegare in uno stretto rapporto di simbiosi con le nuove aziende agricole e agro-zootecniche che si costituiranno proprio sulla base di questa legge in tutto il territorio dell'isola.

Certo, per ottenere questo occorre una stretta collaborazione fra gli organi dello Stato e quelli della regione; una collaborazione che non si ponga su un piano di subordinazione per nessuno, ma su un piano

costruttivo di intese, di dialettica anche vivace, su un piano cioè che garantisca un coordinamento rigoroso e permanente.

La legge n. 588 disponeva che l'amministrazione dello Stato annualmente facesse conoscere al Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e agli organi regionali i propri programmi da realizzare in Sardegna, perchè si potesse procedere ad un coordinamento con i piani elaborati o da elaborare da parte degli organi regionali. Ciò, purtroppo, non è mai avvenuto; l'amministrazione centrale si è chiusa in un riserbo degno forse di altre cause, che ha portato la regione su posizioni assai difficili e ha reso problematica la politica di programmazione regionale. Mi auguro che tutto ciò non abbia più a ripetersi e che l'amministrazione dello Stato consideri l'amministrazione regionale come parte integrante di se stessa e che quest'ultima sia messa in grado di partecipare attivamente, portando il contributo della sua insostituibile esperienza, all'attività generale dell'amministrazione pubblica.

Occorre, onorevoli colleghi, anche considerare la Sardegna non solo come un terreno dove investire capitali, ma come un popolo di cui bisogna sollecitare le capacità, la partecipazione. Occorre cioè che i sardi non continuino ad offrire alle iniziative che si vanno via via realizzando muscoli e nervi soltanto, ma siano messi in condizioni di offrire la loro intelligenza e la loro ricchezza spirituale. È necessario produrre le condizioni obiettivamente favorevoli perchè si possa sviluppare ampiamente e capillarmente il senso imprenditoriale della gente sarda: lo sviluppo di una regione, l'elevazione di un popolo non è solo o prevalentemente un fatto economico o finanziario, ma è anzitutto e soprattutto un fatto umano e culturale. Vogliamo che i sardi prendano coscienza di questa realtà e che da oggetto diventino soggetto, diventino essi prima di tutti gli altri gli autentici protagonisti della loro rinascita e del loro progresso economico e sociale.

Sotto questo aspetto è stata deludente la politica creditizia, almeno come si è svilup-

pata in Sardegna negli anni trascorsi, politica che non ha tenuto conto delle peculiari esigenze dell'isola, delle condizioni anche psicologiche degli operatori economici locali. La politica creditizia è stata sempre molto avara; le banche troppo spesso hanno dato l'impressione che il loro compito fosse prevalentemente quello di rastrellare il risparmio isolano (e tra questo denaro c'erano anche i fondi della rinascita) per portarlo altrove, per impiegarlo in altre zone, in altre regioni, mortificando così l'imprenditorialità sarda che doveva invece essere incoraggiata e sostenuta. Questo è lo aspetto più importante, direi l'aspetto più drammatico della realtà isolana. Se questo aspetto non sarà modificato, se la politica creditizia non la si porrà in termini aderenti alle esigenze peculiari della Sardegna, gli operatori economici isolani continueranno a restare ai margini del processo di sviluppo e le cattedrali continueranno a sveltare pomposamente nel deserto, ma non si avrà la partecipazione proficua del popolo sardo, non si creerà quella catena di piccole industrie che dovranno costituire il tessuto connettivo, la base essenziale dello sviluppo dell'economia isolana, e soprattutto non si verificherà quella promozione umana e culturale delle genti di Sardegna che è condizione necessaria della vera e reale rinascita della nostra isola.

In Sardegna i piccoli proprietari, i piccoli agricoltori, i piccoli industriali, gli artigiani che hanno l'ansia di espandere le loro aziende e di diventare dei piccoli industriali dicono: siccome non possiamo garantire al 110 per cento il mutuo che chiediamo, a noi non si dà nulla, si nega il supporto necessario alle nostre attività. L'acqua, dicono, va al mare, dove di acqua ce n'è anche troppa e i piccoli ruscelli si lasciano all'asciutto. Fuori da ogni linguaggio immaginifico, questo sta a significare che i piccoli operatori economici, cioè coloro che dovrebbero operare veramente la trasformazione strutturale e produttivistica della Sardegna, non vengono convenientemente e tempestivamente aiutati. Forse da qui, senatore Brosio, è derivato in maggior misura quel-

lo che voi avete chiamato, anche se non è del tutto esatto, il fallimento del piano di rinascita. Il piano di rinascita ha raggiunto determinati obiettivi, anche se non ha potuto realizzare quelli principali in quanto gli strumenti di partenza erano insufficienti e in quanto, come se ciò non bastasse, molte condizioni, all'interno e all'esterno dell'isola, sono venute meno, nel momento più impegnativo dell'attuazione del piano di rinascita nella sua globalità.

Onorevoli colleghi, i 600 miliardi previsti da questo disegno di legge non sono ancora sufficienti a portare a soluzione i problemi di base della nostra isola. Noi avevamo previsto già nel 1972 una spesa aggiuntiva di 1.000 miliardi. Ci rendiamo conto delle presenti difficoltà anche se l'isola ha sempre partecipato alle angustie delle difficoltà dell'economia nazionale, senza che abbia, purtroppo, mai partecipato ai vantaggi e agli utili nei momenti in cui l'economia nazionale si è trovata in condizioni di « miracolo » o di *boom*. Noi restiamo vicini alle difficoltà nazionali, anche se non sempre la nazione, o chi la rappresenta, è stata vicina, allorquando poteva esserlo, ai bisogni ed alle difficoltà dell'isola.

Riteniamo doveroso precisare che non è politica saggia sotto il profilo economico quella che disperde nel tempo interventi che, opportunamente concentrati, avrebbero potuto assumere un carattere dirompente sul piano delle riforme e della produzione.

È nostro desiderio arrivare in tempo ad eliminare alcune strozzature in vista delle quali altrimenti l'economia sarda non si potrà espandere, non potrà assumere quel carattere moderno che essa vuole assumere per inserirsi nel moto di sviluppo in atto in tutto il paese.

Do atto al senatore Pirastu della bravura che ha manifestato nel suo intervento di ieri sera, ma soprattutto dell'approfondimento dei problemi, della serietà e dell'equilibrio che ha rivelato. Egli ha detto come alcune necessità che si pongono imperiose di fronte all'opinione pubblica nazionale potrebbero essere soddisfatte solo che si consideras-

sero più attentamente le possibilità potenziali della Sardegna.

Si parla tanto del piano carne: niente di nuovo sotto il sole. Da anni abbiamo affermato che in Sardegna esisteva l'allevamento ideale che avrebbe potuto offrire alla nazione carni in abbondanza, come del resto le nostre terre avrebbero potuto offrire produzioni di vario genere per soddisfare proprio le esigenze varie della comunità nazionale. Ma abbiamo sempre trascurato tutto ciò e oggi la Sardegna si trova nella dura necessità di dover essa stessa importare delle carni a costi eccessivi e di pesare anche essa sulla bilancia dei pagamenti alla quale invece avrebbe potuto e potrebbe portare un serio e sostanziale contributo in senso del tutto positivo.

Siamo certi che in avvenire, con l'approvazione di questo disegno di legge e con la messa in moto dei meccanismi che esso prevede, certi problemi saranno veramente e finalmente risolti specie se tutti ci decidiamo a smetterla di litigare e a rimboccarci le maniche e a metterci a lavorare.

Ho detto tutti: noi al centro e la classe politica in Sardegna!

Onorevoli colleghi, ho, con altri, la responsabilità e — lasciatemelo dire — anche l'onore di aver contribuito alla realizzazione, sul piano storico, dell'istituto regionale e quindi ritengo che le cose che andrò a dire a conclusione di questo intervento debbano essere viste nello spirito dal quale esse scaturiscono, che determina l'ansia, il desiderio di contribuire a rendere più efficiente l'istituto autonomistico, più salda, più forte, più incisiva la sua azione rivolta al riscatto economico ed al progresso sociale della Sardegna.

Se consideriamo che la VI legislatura regionale si è chiusa senza aver potuto approvare il quinto programma esecutivo del piano di rinascita, che ha come arco di tempo quello che va dal 1971 al 1975, non possiamo fare a meno di esprimere la nostra amarezza, la nostra critica più severa.

Occorre che l'assemblea regionale si occupi maggiormente dei problemi che le sono propri, riguardanti specificamente la

Sardegna, e che non indugi in discussioni, diatribe che sono proprie di altre assemblee e di altre sedi. Meno dibattiti accademici di politica nazionale e internazionale e più attenzione ai bisogni concreti della Sardegna per i quali il consiglio regionale vive ed opera. Meno mozioni per esempio sulla guerra del Vietnam che tanto non servono a nulla, non danno nessun apporto per la soluzione di problemi che sovrastano la regione e più attenzione...

P I N N A. Senatore Deriu, anche quelle mozioni danno un apporto, sottolineano una sensibilità morale che sovrasta...

D E R I U. Senatore Pinna, lei è d'accordo con me, ma siccome quelle mozioni sono sempre state presentate dalla sua parte, adesso lei le vuole difendere. Io dico onestamente e serenamente queste cose, le dico qui nella tribuna parlamentare dove, sì, rappresento la nazione come ognuno di voi, ma dove rappresento innanzitutto e soprattutto la Sardegna. Occorre dunque rimboccarci le maniche e metterci a lavorare con carattere di continuità. Otto crisi di giunta regionale in cinque anni sono un primato tutt'altro che invidiabile da parte di qualunque assemblea legislativa.

Occorre, onorevoli colleghi, lasciare al Parlamento nazionale dibattere problemi, tesi che gli appartengono istituzionalmente e riportare il dibattito nella regione alla tematica che la riguarda istituzionalmente. Noi abbiamo sempre criticato certe inconcludenze dell'amministrazione centrale. Ebbene, cerchiamo di migliorare, di non ripetere, facendo peggio, quelle inconcludenze.

Mi auguro che i consiglieri della nuova legislatura considerino più a fondo questa caratteristica istituzionale e si sforzino di dare all'amministrazione della regione quella capacità operativa e quella efficienza che i sardi si attendono ed alla quale resta affidato il piano odierno di 600 miliardi di lire.

Onorevoli colleghi, concludo ringraziando ancora una volta tutti coloro che hanno di-

mostrato per la Sardegna sensibilità e simpatia e non soltanto a parole. Ringrazio i critici che in buona fede hanno cercato di contribuire a individuare certe lacune e certi errori. Ringrazio soprattutto i colleghi, in modo particolare il collega Pala che ancora una volta ha rivelato il suo amore alla sua terra e alla sua gente. Ringrazio voi tutti, onorevoli colleghi, che vi apprestate a votare questa legge e a dire con il vostro voto alle popolazioni di Sardegna che il Parlamento italiano ha compreso e vuole incoraggiare i sardi a divenire gli autentici protagonisti del loro avvenire. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

P A L A, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, prima di entrare nel merito delle questioni sollevate in questo dibattito sento il dovere di ringraziare gli onorevoli colleghi che ad esso hanno partecipato, così come ringrazio coloro che, in sede di Commissioni riunite, hanno dato il loro apporto per l'elaborazione del nuovo testo che è adesso all'esame dell'Aula.

È, il mio, un ringraziamento non formale, che parte dalla constatazione del forte impegno dimostrato dai Gruppi nell'affrontare in Commissione e in Aula questa delicata e complessa proposta legislativa, ma che tiene soprattutto conto del prezioso contributo offerto al relatore con l'approfondimento di temi già enunciati o con l'esame critico delle proposte legislative illustrate nella relazione.

Mi limiterò in questa sede alla trattazione di alcuni punti fondamentali che contraddistinguono il testo al nostro esame e sui quali divergono le posizioni del Gruppo liberale, da una parte, e del Movimento sociale-destra nazionale, dall'altra, rinviando le questioni più marginali e di dettaglio al momento in cui si passerà all'esame degli articoli. Desidero infine definire e puntualizzare, se ce

ne fosse ancora bisogno, la portata e le prospettive delle norme che stiamo per varare.

Devo dire in premessa che i provvedimenti al nostro esame non sono immediatamente e direttamente rivolti a combattere e a ridurre una particolare forma di criminalità, ma sono provvedimenti di natura economica che investono in forma organica una precisa area del territorio nazionale. Essi, nella misura in cui saranno attuati con forte e precisa volontà politica, concorreranno a modificare una situazione socio-economica dentro la quale è nata ed ha prosperato una forma tipica di criminalità; queste norme rappresentano l'attuazione solo di una parte delle proposte della Commissione d'inchiesta presieduta dal senatore Medici.

Di altre iniziative e di altri interventi, a mio avviso, dovrà farsi promotore il Governo e — ritengo — lo stesso Parlamento nazionale secondo le indicazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta per quanto attiene ad altri problemi: la scuola, l'amministrazione della giustizia e più in generale al funzionamento della pubblica amministrazione. Con ragione è stato affermato, anche in quest'Aula, che le conclusioni della Commissione d'inchiesta erano già scaturite dalla legge che la istituiva, quando al comma 2 dell'articolo 2 si è disposto che « devono essere proposti quegli interventi pubblici organici e coordinati che si ravviseranno necessari al fine di superare l'attuale depressa situazione socioeconomica, specie nelle zone interne, in armonia con i criteri e gli obiettivi del piano di rinascita della Sardegna ».

Non poteva essere diversamente poichè il Parlamento della Repubblica e in particolare il Senato è stato sempre su questa linea (e lo ha ricordato il senatore Pirastu), fin dal 1953 quando, a conclusione di un dibattito sul banditismo sardo, fu approvata in questa Aula all'unanimità una mozione dei senatori Lussu, Monni, Spano e Lamberti che poneva in termini espliciti e pressanti la necessità di varare il piano per la rinascita economica e sociale della Sardegna.

Su questa stessa linea si pongono oggi i provvedimenti sui quali discutiamo, con la

particolarità di una straordinaria considerazione del settore dell'agricoltura e, dentro questo settore, dell'assetto agro-pastorale.

Sebbene con diverse motivazioni e con proposte diverse di strumentazione operativa, tutte le parti politiche convergono sugli stessi obiettivi. Mi soffermerò per prima cosa su questo aspetto poichè, mentre esso rappresenta l'elemento più qualificante del disegno di legge, su di esso si determinano le più larghe divergenze nei confronti delle proposte liberali e del Movimento sociale-destra nazionale. Obiettivo prioritario per tutti è infatti la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale ed insieme la coincidenza della proprietà con l'impresa. Le divergenze sul metodo e sulla strumentazione riguardano principalmente i destinatari o i protagonisti di questo grande progetto di riforma, riguardano la costituzione del monte dei pascoli e conseguentemente l'aspetto dell'esproprio, riguardano l'ente operativo individuato nel testo unificato in una sezione speciale dell'ente di sviluppo da costituirsi con legge regionale.

Devo dire che alcune osservazioni e alcune proposte riguardanti questi punti sono state accolte nel testo unificato e tale accoglimento ha reso a mio avviso più chiaro il testo degli articoli. Mi riferisco in particolare alla costituzione del monte dei pascoli prevista non più mediante il solo esproprio, ma mediante l'acquisto e l'esproprio dei terreni a pascolo permanente dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti. L'esproprio è quindi limitato ai pascoli permanenti, non tocca le altre aziende e non tocca le aziende pastorali efficienti. Non sono in discussione i proprietari intelligenti, attivi, capaci e intraprendenti; cioè questa legge non tocca gli imprenditori, ma è fatta per gli imprenditori. L'esproprio e il relativo indennizzo con pagamento a prezzo di mercato è stato ritenuto lo strumento più valido per operare celermente e per garantire che il grande impegno finanziario richiesto alla solidarietà nazionale per favorire lo sviluppo delle zone interne della Sardegna non venga frustrato e vanificato dalla neghittosità o dalla indo-

lenza di chi fino ad oggi non ha dimostrato nè coraggio nè intraprendenza.

Tutto il disegno di legge in sostanza è orientato nel senso della mobilitazione più vasta delle forze produttive della Sardegna. L'imprenditore singolo o associato è il protagonista, il destinatario del grande disegno di riforma che viene delineato con le norme proposte sia nel primo titolo, in cui si finanziano lo sviluppo industriale e lo sviluppo agricolo nelle zone non pastorali, sia nel secondo titolo, in cui si investono per la prima volta e massicciamente ingenti capitali nelle zone interne. Una scelta precisa ed obbligata è fatta dal disegno di legge 509 nel senso che esso punta sulla impresa e non sulla proprietà. La strumentazione operativa è quindi rapportata alla necessità del conseguimento di questo obiettivo: larga responsabilità ed autonomia della regione nella attuazione delle linee generali tracciate dal disegno di legge, in un settore d'altra parte in cui la regione ha per legge costituzionale competenza legislativa primaria; utilizzazione dell'ente di sviluppo, un ente di sviluppo già esistente, e non quindi creazione di un nuovo ente, come è stato detto, non la proliferazione, ma la costituzione di una gestione speciale all'interno di un ente già esistente, di una struttura non nuova che da anni lavora al servizio dell'agricoltura; meccanismi operativi che consentano la maggiore rapidità di intervento compatibile con il settore particolare in cui l'azione di riforma si sviluppa.

È stato detto che la riforma dell'assetto pastorale non può svilupparsi in un arco di tempo troppo breve e per tale motivo il disegno di legge originale prevedeva un programma di interventi proiettati su quindici anni. Tutto questo impone la necessità di iniziare subito e di far presto. Non bisogna dimenticare che le aziende operanti in Sardegna in agricoltura a conduzione diretta o coltivatrici sono il 91 per cento del numero e coprono il 61 per cento della superficie; il 66 per cento del numero di queste aziende ha come conduttori persone che hanno già superato i cinquanta anni.

Il senatore Brosio ha sostenuto che si è discusso poco intorno a questo disegno di legge; che la discussione è stata strozzata perchè si è voluto procedere in fretta. Vorrei ricordare che forse mai nessun disegno di legge è stato approfondito e dibattuto come questo prima in sede di Commissione di inchiesta nel corso di due anni nel 1970 e nel 1971 sull'articolato proposto dal gruppo di lavoro, successivamente in Sardegna negli anni 1972-73 entro il consiglio regionale, entro la Commissione programmazione, tra le forze politiche, tra le forze sindacali, nella scuola e nell'università e infine nelle Commissioni bilancio ed agricoltura del Senato dal gennaio del 1974.

Il fatto che numerosi emendamenti di parte liberale e di parte missina siano stati accolti dalle Commissioni riunite concorre a dimostrare la serietà e l'impegno da tutti dimostrati in una discussione che credo sia stata amplissima nell'approfondire e chiarire i temi della discussione stessa. Non ritengo quindi di dover condividere l'opinione del senatore Brosio, anzi sostengo che siamo già in ritardo rispetto all'urgenza dei problemi che attendono da troppo tempo di essere risolti.

Il discorso sull'esproprio è direttamente collegato a quello sul monte pascoli. In presenza del fallimento di ogni norma finora diretta a promuovere e a favorire l'accompanimento dei terreni e a dare alle aziende una dimensione economica e di fronte alla necessità impellente di una soluzione radicale del problema della polverizzazione della proprietà, è parso essere il monte pascoli l'unico strumento adeguato e capace per il raggiungimento degli obiettivi comuni. È stato in quest'Aula già ricordato come circa 3 milioni di capi in Sardegna, tra ovini, caprini e suini, utilizzino un milione e mezzo di ettari, con una media di due capi per ettaro. Dirò ancora che alla fine del 1970 in Sardegna le aziende di dimensioni fino a tre ettari erano il 50 per cento del numero e il 3 per cento della superficie; quelle da 5 a 10 ettari erano il 14 per cento del numero e il 13 per cento della superficie.

Bastano questi pochi dati, credo, per avere un'idea della dimensione del problema. E di fronte a questi dati mi sembra evidente la necessità non di battere vecchie strade che si sono rivelate non produttive di effetti risolutivi in passato, non di trovare soluzioni brillanti sulla carta, come le società di gestione, che sono proposte dal Gruppo del movimento sociale-destra nazionale, ma di trovare strumenti operativi nuovi e funzionali, anche se richiedenti un forte impegno ed una grande volontà di realizzazione, come richiede appunto l'attuazione del monte dei pascoli.

Con la proposta del monte dei pascoli, come ho già detto nella relazione, non si vogliono restituire alla mano pubblica i terreni che già erano di proprietà dei comuni; non c'è infatti il pericolo che si costituisca una specie di manomorta della regione. Se dubbi e perplessità in questo senso potevano nascere da una lettura non attenta del disegno di legge n. 509, ritengo che con il nuovo testo approvato dalle Commissioni riunite i dubbi siano stati chiariti.

Come è stato ricordato ieri dai senatori Brosio e Pistolese, le Commissioni riunite hanno accolto diversi emendamenti delle loro parti volti a rendere più evidente il carattere non demaniale del monte dei pascoli, a sottolineare l'obbligo per gli enti di sviluppo di cedere i terreni in proprietà od in affitto, a specificare più chiaramente la titolarità del diritto di richiesta da parte dei coltivatori diretti e dei pastori. Un mio emendamento, accolto dalle Commissioni, ha inoltre collegato le operazioni di acquisizione dei terreni, che si sviluppano nell'arco di un decennio e non più solo nel primo quinquennio, ai miglioramenti ed alle trasformazioni dei terreni acquisiti.

Desidero fare infine un accenno all'ente di sviluppo su cui esiste una polemica del senatore Brosio; viene cioè contestata all'ente di sviluppo la capacità di essere un ente esecutore di questa operazione di riforma. Non entrerò nel merito della polemica relativa alle leggi sulla riforma agraria e non dirò quello che l'attuazione della legge-

stralcio ha significato per la Sardegna; ciò fa parte ormai della storia. Voglio solo precisare che è troppo semplicistico dividere il finanziamento globale fatto dallo Stato all'ente di riforma per il numero degli ettari trasformati per ottenere così i due milioni del costo della trasformazione. Su quei finanziamenti, oltre alle trasformazioni, sono state realizzate 21 borgate rurali, 68 scuole rurali, 9 scuole professionali, 700 chilometri di strade interpoderali, 100 chilometri di strade di bonifica, 450 chilometri di acquedotti e 600 chilometri di elettrodotti. Sono tutte cifre che nel calcolo del senatore Brosio vanno a coprire le spese di trasformazione, ma sono cifre che coprono investimenti di infrastrutture che lo Stato avrebbe dovuto fare attraverso i canali ordinari e che invece, come per il meccanismo di attuazione del primo piano di rinascita, sono stati fatti con quegli investimenti destinati alla trasformazione. Basta un altro semplice dato per indicare la produttività di quegli investimenti: la produzione lorda vendibile, che nelle zone investite dalla riforma agraria in Sardegna era nel 1953 (cioè all'inizio della trasformazione) valutata in lire 682 milioni 267 mila, a nove anni di distanza cioè nel 1962 era valutata in 5 miliardi 19 milioni 714 mila lire. I 27.777 ettari che l'ente non ha trasformato (citati dal senatore Brosio) costituiscono terreni non disponibili, cioè non idonei alla formazione della proprietà contadina, in quanto si riferiscono a terreni ex ademprivili, a boschi, a terreni a vocazione boschiva o a terreni soggetti a vincolo forestale, o riguardano aree destinate a strade, a infrastrutture civili, oppure sono terreni ceduti ad altri enti (Istituto zootecnico caseario della Sardegna, università eccetera).

Perchè è stato prescelto l'ente di sviluppo? Proprio per non creare un ente nuovo. Se avessimo indicato un ente nuovo, probabilmente qualche collega in Commissione o in Aula avrebbe detto che si sarebbe fatto un altro carrozzone; l'ente di sviluppo è stato prescelto per non contribuire alla proliferazione degli enti, così come aveva suggerito la Commissione d'inchiesta. Esso è stato scelto bene, con criterio, poichè è adeguata-

mente attrezzato per provvedere agli adempimenti della legge. Esso è attrezzato per effettuare acquisti e permute, come ha fatto in questi venti anni di attuazione della legge di riforma; è attrezzato per effettuare gli espropri, i piani di trasformazione fondiaria, e già sta agendo per conto della regione sarda in attuazione di una legge sulla pastorizia che è stata approvata alcuni anni fa dal Parlamento italiano; è attrezzato per la assistenza tecnica, che già sta svolgendo non solo tra i contadini assegnatari della riforma ma in tutte le zone e verso tutti coloro che a questo ente si rivolgono; è attrezzato con strutture cooperative di primo e di secondo grado per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. È stato perciò scelto con razionalità, a ragion veduta.

La sezione speciale che è prevista nel nostro disegno di legge non è un qualcosa di nuovo e di diverso che si aggiunge all'ente di sviluppo, ma è un settore dell'ente stesso che si indirizza esclusivamente verso questo tipo di attività richiesto dall'attuazione di questa legge. Nel testo non abbiamo definito i compiti dell'ente, perchè abbiamo lasciato questo compito alla regione che (non dobbiamo mai dimenticarlo) nel settore della agricoltura deve avere tutte le responsabilità che le sono attribuite dalle norme costituzionali, avendo in questo settore la competenza legislativa primaria. Si è trattato quindi di una scelta precisa, razionale, non guidata da preconcetti o riserve nei confronti di altri settori o di altri uffici della regione che operano nel settore agricolo: mi riferisco agli ispettorati agrari, che hanno altri compiti e che sono organi periferici dell'amministrazione regionale (come d'altra parte anche nelle regioni a statuto ordinario).

Un breve accenno mi sia consentito sui temi trattati nel primo titolo. Su questi temi, mentre vi è una larga convergenza, salvo particolari marginali, tra il disegno di legge n. 509 e la proposta liberale, il più netto contrasto si pone con la proposta presentata dal senatore Endrich. La proposta Endrich infatti allarga il ventaglio degli interventi (mentre la legge 509 lo restringe e lo concen-

tra) e pone l'accento particolarmente sul problema delle infrastrutture, quasi ricalcando tutti i settori di intervento ordinario dello Stato. È proprio ciò che noi, con il disegno di legge n. 509, non vogliamo, è proprio ciò che non voleva la Commissione di inchiesta nel pubblicare la relazione con i risultati dei lavori.

Non mi dilungherò a confutare tale impostazione illustrata dal senatore Endrich perchè ritengo sufficienti tutti i documenti che su questo argomento sono stati pubblicati e quanto già ho scritto nella mia relazione e detto alle Commissioni riunite.

Delle perplessità invece sul meccanismo degli incentivi previsti dal disegno di legge n. 509 mi è parso rilevare dall'intervento del senatore Basadonna. A questo proposito vorrei precisare che il meccanismo previsto per quanto attiene agli incentivi aggiuntivi a quelli previsti dalla legge 853 tiene conto fondamentalmente delle due diseconomie principali della Sardegna, che sono l'insularità, e la conseguente difficoltà dei trasporti, ed il mercato ristretto. Un appiattimento della Sardegna rispetto alle altre regioni del Mezzogiorno significherebbe nella realtà una soluzione iniqua, per cui sono previsti degli incentivi aggiuntivi, al massimo del 10 per cento, sia per quanto riguarda i contributi in conto capitale sia per quanto riguarda i finanziamenti.

Anche per i finanziamenti c'è una particolare giustificazione ed è connessa agli alti interessi bancari che sono praticati nelle isole. Non so se gli onorevoli colleghi siano al corrente, ma la Banca d'Italia ha reso noti recentemente i dati sui tassi bancari rilevati dalla sua centrale rischi e riferiti alla fine di dicembre 1973. Per quanto attiene alla distinzione territoriale, c'è questa suddivisione: i tassi per l'Italia centrale sono stati rilevati nella misura del 9,30, i tassi dell'Italia Nord orientale nel 9,34, i tassi dell'Italia Nord occidentale nel 9,44. In Italia meridionale si incontrano tassi pari al 10,44 e nelle isole all'11,36. Cioè il costo del denaro in Sardegna e in Sicilia è di due punti più alto rispetto alle regioni dell'Italia centrale. Credo che questo sia sufficiente per giustificare

il meccanismo che abbiamo adottato per quanto riguarda i finanziamenti.

Onorevoli senatori, ho concluso. Gli interventi dei senatori Ferralasco, Pirastu, Giovannetti e Deriu hanno posto in evidenza aspetti e prospettive su cui non mi sono soffermato ma che hanno contribuito a definire la portata del provvedimento al nostro esame. Il compito che attende la Sardegna e soprattutto i suoi organi regionali è molto grave. Noi diamo con questo disegno di legge alla regione sarda ed ai sardi l'occasione ed il modo di essere essi stessi i protagonisti della loro rinascita nell'attuazione di un disegno che è, sì, ambizioso, ma non è impossibile. (*Vivi applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'esauriente illustrazione fatta dal relatore poco o nulla rimane da dire sulla bontà e sulla necessità del provvedimento, anche se nel corso dell'esame dei singoli articoli, come avremo modo di vedere fra poco, si ravviserà l'opportunità di apportare appena qualche ritocco migliorativo al testo del provvedimento medesimo.

L'individuazione delle cause che hanno in parte determinato un risultato inferiore a quello che si attendeva dall'attuazione del piano di rinascita decennale stabilito con la legge n. 588 del giugno 1962, come l'aumento della redditività inferiore alla media sperata con l'aggravante dell'aumento della disoccupazione, è stata indubbiamente l'elemento essenziale per l'impostazione della nuova normativa.

Il relatore ha voluto ricordare come nei primi 8 anni di attuazione del piano di rinascita non vi sia stata alcuna creazione, seppure parziale, di posti di lavoro, ma addirittura una contrazione dei posti di lavoro originariamente disponibili, indicandone la causa nella scelta del tipo di attività produttiva

che si è inteso favorire attraverso l'incentivazione regionale. Di qui la necessità ora di varare una legge che non prevedesse il semplice rifinanziamento delle precedenti, ma una nuova normativa con elementi innovativi, di contenuto e procedurali, atti ad eliminare gli inconvenienti già ricordati.

Qualche perplessità marginale rimane.

Ad esempio, per quanto riguarda le innovazioni rispetto alla vigente legislazione, devo ricordare che la soluzione adottata con l'articolo 10 del testo proposto dalle Commissioni riunite 5^a e 9^a non sembra del tutto soddisfacente. Ho già fatto rilevare che il riferimento ai criteri dell'articolo 10 della legge n. 853 del 1971 per la determinazione delle dimensioni delle piccole e medie imprese e l'articolo 8 del provvedimento in esame verrebbero ad essere superati da quanto previsto in proposito dall'articolo 2 del disegno di legge recante delega al Governo per la revisione organica degli incentivi alle attività industriali (stampato della Camera n. 2853), non appena lo stesso avrà ultimato il suo *iter* parlamentare.

Ho già fatto rilevare inoltre che, mentre la prevista quantificazione del contributo per addetto delle piccole e medie imprese previsto dal citato articolo 10 del disegno di legge in argomento anticipa, direi forse poco opportunamente, quanto dovrà formare oggetto di valutazione in sede di predisposizione del provvedimento delegato in attuazione del ricordato disegno di legge n. 2853, la proposta garanzia sussidiaria del fondo istituito con l'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, sui finanziamenti per la generica gestione delle imprese stesse, così come previsto al successivo articolo 11 del disegno di legge in esame, costituisce un'innovazione che desta qualche perplessità.

In merito poi all'arco temporale di attuazione del provvedimento in esame deve prevedersi — ed in questo siamo perfettamente d'accordo tutti, come ha detto esplicitamente il relatore — una apposita norma che, senza modificare la durata del piano, stabilisca la determinazione, con legge di bilancio, di ulteriori stanziamenti annuali per il periodo dal 1979 al 1984.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*). Tenuto conto poi del previsto sollecito *iter* che il provvedimento sta per avere ed ai fini di una normativa costituzionalmente più rispondente, la previsione di spesa per l'anno 1975 potrebbe, o sarebbe meglio dire dovrebbe, trovare una anticipazione nel corrente anno finanziario per lire 10 miliardi, come si vedrà dall'emendamento che all'uopo il Governo ha presentato.

Incaricato all'ultimo momento di una replica che non è propriamente di competenza del Tesoro, lo faccio molto volentieri, sia pure brevemente, avendo il compito facilitato, tra l'altro, da un dibattito che è stato senza dubbio esauriente e interessante, anche se apparentemente sbrigativo, il che non guasta una volta tanto in un Parlamento generalmente accusato — e non sempre a ragione, a mio avviso — di soverchia lentezza. Ma io non la chiamerei fretta, se me lo consente il collega Brosio; è piuttosto, una volta tanto, necessaria sollecitudine.

Ha detto bene, infatti, il relatore — lo affermava ieri anche il collega Pirastu — che questo provvedimento viene veramente da lontano e si avvale del frutto di esperienze secolari, se vogliamo, o almeno ultratrentennali. È comunque certamente frutto in generale di una elaborazione legislativa che dura ormai da decenni e si avvale positivamente, in particolare, come è stato ricordato, di una indagine, di uno studio, di specifiche conclusioni e suggerimenti altamente qualificati, non solo per il livello dal quale provengono, quali quelli presentati alla nostra attenzione dalla Commissione di inchiesta sul fenomeno della criminalità in Sardegna presieduta dal senatore Medici.

In merito al fenomeno della criminalità siamo tutti d'accordo, e preme di dirlo anche a me da questo banco, nel rassicurare

ben volentieri il senatore Endrich che alla base di questo provvedimento non c'è traccia di paternalismo di nessun genere; alla base di questo provvedimento vi è invece un debito di riconoscenza, come egli ha detto, o meglio ancora una ragione di giustizia verso una regione che non deve affatto rimanere, per nessuna ragione — e non giova a nessuno del resto — il fanalino di coda delle altre regioni.

Già altri hanno autorevolmente affermato in questo dibattito che nessuno ha mai pensato che il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna sia diretto solo contro il banditismo, anche se — e questo è certo — mira a colpirne le cause antiche e profonde con il superamento sicuro e definitivo di quel residuo di mentalità e di strutture che taluno anche in questa sede ha giustamente e in modo efficace definito oltre che primitivo addirittura omerico. Uguale assicurazione deve pervenire al senatore Endrich da un fatto certo, dalla elaborazione legislativa cioè che, come è stato detto, dura ormai da oltre vent'anni: assicurazione sull'esigenza di dare fiducia all'iniziativa privata in agricoltura e di favorire l'associazionismo tra produttori, esigenza che è tutt'altro che disconosciuta dal provvedimento in esame, come potremo vedere in prosieguo.

Non si comprende allora quel dichiarato dissenso radicale e globale, peraltro mai così definito, almeno a mia memoria, da nessun Gruppo, in una materia come questa. Si tratta pur sempre di una legge di finanziamento di un piano di sviluppo!

Ma ieri anche il Gruppo liberale ha confermato una posizione fermamente contraria al provvedimento del quale — così è stato detto — non intende condividere la responsabilità. Si è già riconosciuto in quest'Aula che il discorso e la posizione del collega Bro-

sio sono stati in un certo senso e risultano ancora in questa sede seri ed articolati. Ma si deve dare atto altresì al sottocomitato, al Governo, alle Commissioni riunite che è stato accettato senz'altro di buonanimo e senza preconcetti di sorta — e non poteva essere altrimenti — nel corso della rituale istruttoria ogni e qualunque suggerimento liberale che è stato ritenuto produttore, così come ha ricordato lo stesso relatore. Non sono state accolte invece e non vengono accolte nemmeno in questa sede quelle proposte che risultano in contrasto con principi e con scelte, tra l'altro di grande valore socio-economico, fatte, discusse e collaudate nel corso di quella che abbiamo definito una elaborazione legislativa di riforma ultraventennale.

Non è nuova l'accusa al Governo e al Parlamento di prendere le mosse, in materia di patti agrari più o meno abnormi, da una pregiudiziale sfiducia nei confronti di privati proprietari. Abbiamo sempre risposto che non tanto l'agricoltura del Mercato comune quanto ogni tipo di agricoltura che appena voglia definirsi moderna in primo luogo deve puntare su valide proprietà. In secondo luogo abbiamo sempre sostenuto che soprattutto a certi livelli di sufficienza, rappresentati dall'impresa familiare, la proprietà è economicamente valida solo se si identifica appunto anche nell'impresa. In terzo luogo abbiamo sempre sostenuto e confermiamo che nella scelta tra più diritti esistenti sul medesimo fondo, proprio per favorire proprietà private valide, si deve preferire chi è presente sul fondo con il suo lavoro.

Non c'è un'innovazione di fondo in questa scelta. Già il codice tradizionale ha sempre disposto che tra l'enfiteuta e il proprietario si deve preferire l'enfiteuta quando si vuole riunire il diritto cosiddetto di « utile dominio » con il diritto di « diretto dominio ». Ed è una scelta codificata nel senso che l'enfiteusi — quindi il doppio diritto sul fondo — non dura in eterno: dopo venti anni — dice il contratto tipico della enfiteusi — l'enfiteuta proprietario dell'utile dominio può affrancare. Quindi praticamente è una

scelta tra diversi diritti sul medesimo fondo che deve essere compiuta in un momento come questo, dando la preferenza — come sempre — a colui che è presente sul fondo con il suo lavoro.

La sfiducia è dunque nei proprietari assenteisti (ed è storia vecchia) e non nei proprietari privati validi, che è interesse della società nazionale creare e sostenere.

Ed allora questo criticato provvedimento che cosa stabilisce, che cosa afferma, a volte con riferimenti che appaiono ovvi e prolissi? Basta leggere l'articolo 17: « la Regione predispone un programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale, avente come fine la sostituzione della pastorizia nomade con quella stanziale, attraverso la costituzione di aziende, singole ed associate, di dimensioni economiche tali da assicurare ai pastori gli stessi livelli di reddito delle altre categorie ».

L'ultimo comma dell'articolo 20 stabilisce che la regione è autorizzata « a disporre con propri atti legislativi tutte le misure necessarie ai fini della costituzione di aziende stabili, tecnicamente adeguate ed economicamente sufficienti, tali da garantire ai proprietari coltivatori ed agli affittuari inediti condizioni di maggiore redditività ».

L'articolo 23 ancora insiste: « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo destinerà i terreni acquisiti sia per operare gli accorpamenti necessari alla costituzione di aziende singole od associate di dimensioni economiche, sia per costituire nuove aziende ».

Non si può quindi essere pregiudizialmente — saremmo contro la Costituzione — contro la proprietà privata; siamo in realtà, in un settore oggi tanto delicato come quello dell'agricoltura, per la costituzione di aziende economicamente e socialmente valide.

A questo punto da parte liberale si afferma ancora che comunque, prima di ricorrere all'esproprio, sarebbe stato opportuno provvedere mediante altre forme di intervento.

Mi pare che a ciò abbia replicato molto bene il relatore.

Innanzitutto non si prevede solamente l'esproprio; l'articolo 18 fa precedere all-

l'esproprio l'acquisto (« Per il conseguimento dei fini indicati nell'articolo 17 è costituito un monte dei pascoli sia mediante l'acquisto e l'esproprio... ») e pone per l'esproprio tre condizioni (e nel sottocomitato addirittura io mi preoccupavo che il testo fosse troppo limitativo, tenuto conto di quello che s'intende fare). Ad ogni modo queste condizioni esistono e dovrebbero fugare ogni perplessità al riguardo. L'esproprio, infatti, ha per oggetto soltanto « terreni a pascolo permanente »; ma non basta: questi terreni destinati a pascolo permanente devono essere « dati in affitto da proprietari non coltivatori diretti ».

Il Gruppo liberale infine ha accusato di voler soverchiare valide iniziative private con soffocanti organismi burocratici. Anche qui ha risposto molto bene l'onorevole relatore.

Desidero fare solo qualche altra breve considerazione. A parte quanto ho detto or ora su quali iniziative debbano considerarsi valide, è lecito domandarsi se accusati quali « soffocanti organi burocratici » siano gli enti di sviluppo. Non può essere altrimenti, dato che il provvedimento fa continuo riferimento ad una sezione speciale dell'ente di sviluppo per la Sardegna.

Debbo rilevare che l'attacco al riguardo è inequivocabile: il collega Pistolese ha infatti definito gli enti di sviluppo addirittura anacronistici — se ho ben capito — in quanto sarebbero incompatibili con l'istituzione delle regioni; mi pare che abbia detto pressappoco così.

Debbo confermare al riguardo che, al contrario, l'istituzione degli enti di sviluppo (basta guardare l'ampio dibattito parlamentare che c'è stato in occasione della istituzione degli enti di sviluppo una decina di anni fa) presupponeva proprio l'istituzione delle regioni. Si diceva: dovranno essercene uno per regione e dovranno addirittura coincidere con la dimensione territoriale della regione. Dicevo che gli enti di sviluppo presupponevano proprio l'esistenza delle regioni delle quali dovevano e debbono essere considerati gli indispensabili enti di propulsione nella materia che la Costituzione considera la più

congeniale al decentramento regionale: la agricoltura.

Enti di propulsione, dunque, e non di gestione, come sono ad esempio i consorzi di bonifica. Anche questo è stato sempre detto molto chiaramente: non si è voluto mai identificare l'ente di sviluppo con una specie di *kolchoz* avveniristico. Proprio in omaggio a tale schema di sviluppo, mai smentito, le Commissioni riunite all'unanimità (mi pare infatti che siano stati tutti d'accordo) ed il Governo hanno accettato l'emendamento liberale di cui all'articolo 24. Altro che attentati contro la proprietà privata!

Il testo originario diceva: « L'Ente di sviluppo può cedere a coltivatori diretti singoli o associati... ». Il testo approvato dalle Commissioni dice: « La sezione speciale dell'Ente di sviluppo è tenuta » — l'emendamento liberale diceva « è obbligata » e tutti erano d'accordo di accettare tale espressione; ma il Governo ha chiesto di modificarla poichè è un'espressione eccessivamente drastica, che non si rivolge mai ad una pubblica amministrazione, e l'ente di sviluppo è una pubblica amministrazione — « a cedere i terreni del monte pascoli sia in proprietà sia in affitto sulla base delle richieste e purchè il cessionario si impegni, qualora non si tratti di azienda già economicamente valida, alla costituzione di un'azienda pastorale efficiente secondo i criteri stabiliti con legge regionale ».

Mi pare che nella dizione degli articoli, ripetuta e chiarita a più riprese, vi siano tutti gli argomenti atti a fugare ogni perplessità al riguardo.

Debbo rilevare infine che il senatore Pirastu ha offuscato l'ottimismo del suo intervento con due elementi negativi, diciamo meglio con due preoccupazioni; e forse non poteva essere altrimenti. La prima preoccupazione fa riferimento agli asseriti lati negativi delle precedenti esperienze regionali; la seconda alla diminuzione dell'ammontare del finanziamento da mille a 600 miliardi. Alla prima preoccupazione potremmo rispondere tutti insieme — insieme allo stesso senatore Pirastu — con la confermata fiducia nelle istituzioni democratiche e nelle

assemblee liberamente elette, e nell'istituto regionale in specie; preferiamo rispondergli anche, se ce lo consente, con le affermazioni del suo collega di Gruppo Giovannetti il quale ha dato atto del senso del nuovo che sta maturando in Sardegna, che è quello che dà a questo stesso provvedimento il significato di un punto di arrivo. Queste, se non erro, sono state le espressioni del collega Giovannetti.

P I R A S T U. Il collega Giovannetti si riferiva alla giunta.

S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il nuovo si riferisce a tutti i sardi. Mi pare che siamo stati tutti d'accordo nell'aver fiducia nella regione sarda.

Quanto alla diminuzione del finanziamento (che non è affatto un motivo di compiacimento per il Governo; sapete tutti quali sono i motivi e spero che ne siate tutti convinti; si tratta pur sempre di utilizzare le risorse disponibili) rispondo al collega Pirastu, oltre che con l'emendamento 27.0.2, che egli ha certamente letto, con le sue stesse parole che peraltro gli fanno onore...

P I R A S T U. Non conoscevo ancora l'emendamento quando parlavo.

S C H I E T R O M A, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Comunque dicevo che le rispondo, oltre che con quell'emendamento (secondo il quale dal 1979 al 1984, di anno in anno, con legge di bilancio saranno destinate altre somme atte a conseguire il pieno successo di questo piano di rinascita), anche con le sue stesse parole, se me lo permette: non bastano i soldi nè è determinante la loro quantità (già altri miliardi sono stati spesi e non pochi); il problema è di focalizzare validamente gli obiettivi e di spendere bene. Così press'a poco lei ha detto.

Ed è questo che si intende fare con l'attuale provvedimento per il quale chiedo anche io, d'accordo con il relatore, l'approvazione del Senato.

P R E S I D E N T E. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge n. 509, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Si dia lettura dell'articolo 1.

F I L E T T I, *Segretario:*

TITOLO I

Rifinanziamento del Piano di rinascita

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e per il conseguimento della finalità di cui all'articolo 255 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, è autorizzata, in aggiunta agli stanziamenti disposti dallo stesso testo unico e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Titolo I della presente legge, la spesa di lire 340 miliardi.

L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 34 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984. Non meno del 20 per cento di tale spesa è riservato al finanziamento degli interventi per lo sviluppo agricolo previsti negli articoli da 268 a 278 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

F I L E T T I, *Segretario:*

Al primo comma sostituire la cifra: « 340 » con l'altra: « 720 ». Conseguentemente al secondo comma sostituire le parole: « 34 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1984 » con le altre: « 120 miliardi per gli esercizi finanziari dal 1975 al 1980 ».

1.2 **E N D R I C H, N E N C I O N I, P I S T O L E S E, B A S A D O N N A, M A J O R A N A, B A C C H I, P A Z I E N Z A, D E F A Z I O**

Al primo comma sostituire la cifra « 340 » con l'altra « 300 ».

1. 1

BROSIO, BALBO

Al secondo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'anzidetta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 6 miliardi nell'anno 1974, di lire 28 miliardi nell'anno 1975 e di lire 34 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1984 ».

1. 3

IL GOVERNO

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, noi consideriamo del tutto inadeguato lo stanziamento di 340 miliardi per le spese di cui al titolo I, così come consideriamo insufficiente — e lo dico subito perchè non ci ritornerò sopra in seguito — lo stanziamento complessivo, di cui all'articolo 27, di 600 miliardi, che sono assai meno dei 400 miliardi del piano di rinascita del 1962, il quale non ha cambiato proprio nulla nella vita della Sardegna e non l'ha affatto sollevata dallo stato di gravissima depressione in cui giace.

Si era partiti dai mille miliardi del 1972, anno in cui è stato presentato il disegno di legge n. 509. Questi mille miliardi sono stati ridotti ai 600 del 1974, anzi del 1975, cioè in pratica sono stati più che dimezzati. La somma sarà erogata in dieci anni, dal 1975 al 1984, il che, tenuto conto della continua svalutazione monetaria, significa che avremo uno stanziamento irrisorio rispetto ai bisogni, alle necessità, ai problemi della Sardegna.

Insistiamo quindi nella richiesta di 1.200 miliardi di cui al disegno di legge n. 1338, anche perchè riteniamo che il piano straordinario debba agire, oltre che nel settore dell'industria e in quello agro-pastorale, in altri settori vitali, dalle infrastrutture (a cui bisogna dare priorità assoluta) alla casa, all'urbanistica, al rilancio del turismo. Domandiamo che i 1.200 miliardi siano erogati in

sei anni, dal 1975 al 1980, perchè la Sardegna ha troppo atteso e non può continuare ad essere il fanalino di coda delle regioni italiane.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Anche noi avremmo desiderato, se fosse stato possibile, che il finanziamento fosse più ampio, e del resto questa era anche l'intenzione della maggioranza che aveva presentato un progetto fondato sulla base di 1.000 miliardi. Comprendiamo però che, data l'attuale situazione delle finanze, il Governo ha già fatto uno sforzo per intervenire con questi 600 miliardi, salvo vedere quello che succederà poi alla fine dei dieciododici anni in cui questi miliardi saranno distribuiti.

Però noi — e questa è la portata del nostro emendamento 1.1 — avremmo voluto che una parte più significativa fosse attribuita alla riforma dell'assetto silvo-pastorale. Già il relatore aveva proposto di spostare leggermente questo equilibrio e aveva assegnato una parte alquanto maggiore alla riforma silvo-pastorale rispetto a quella relativa all'industria e allo sviluppo urbanistico. Ma noi non riteniamo che questo sia sufficiente e il nostro emendamento tende a ripartire i 600 miliardi esattamente in due parti uguali: trecento per la parte industriale ed urbanistica, trecento per la parte silvo-pastorale.

È stato osservato dal relatore che già nella prima parte, nel titolo primo che comprende la parte industriale, è anche previsto un 20 per cento per il lato agricolo. Ma questo non soddisfa la nostra proposta, perchè essa riguarda precisamente il lato silvo-pastorale e vorrebbe riservare a questa specifica funzione, che è poi la più importante e significativa, caratteristica di tutto l'insieme del provvedimento, i 300 miliardi. Questo è il senso del nostro emendamento.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho già detto che, tenuto conto del previsto sollecito *iter* parlamentare del provvedimento in esame, ai fini di una normativa costituzionalmente più aderente, la previsione di spesa per il 1975 potrebbe trovare un'anticipazione, se il Senato è d'accordo, nel corrente anno finanziario, per lire 10 miliardi. L'emendamento 1.3 quindi è consequenziale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 1.2 per evidenti motivi; si stabiliscono infatti cifre assolutamente impossibili, data la difficile situazione economica del paese. È già notevole inoltre lo sforzo che il Tesoro ha fatto per reperire i 600 miliardi e di ciò gli siamo grati.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, dei senatori Brosio e Balbo, sono contrario perchè una ripartizione tra agricoltura e industria in base a quanto è stato proposto dalle Commissioni riunite assegna queste cifre: precisamente al settore industriale e dello sviluppo urbano 272 miliardi; al settore dell'agricoltura nelle zone irrigue, di cui al primo titolo, e nelle zone interne, di cui al secondo titolo, viene assegnata la somma di 328 miliardi. L'agricoltura quindi è sufficientemente coperta rispetto al fabbisogno anche in considerazione del fatto che fino al 1979 sarà possibile utilizzare le somme già versate alla regione o ancora da versare per l'attuazione del primo piano per la pastorizia che è un piano decennale di 8 miliardi all'anno. Quindi la pastorizia può già utilizzare questi otto miliardi all'anno che si aggiungono di fatto ai 328 stanziati con questa legge per l'agricoltura.

Sono favorevole all'emendamento proposto dal Governo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.2 ed 1.1.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1.2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

Art. 2.

All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge provvede la Regione autonoma della Sardegna.

Le somme stanziare saranno pertanto versate annualmente alla stessa Regione, che istituirà per esse una contabilità speciale, distinta da quella prevista dall'articolo 259, comma secondo, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, e ripartita secondo i titoli di spesa corrispondenti agli interventi autorizzati dalla presente legge.

Gli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale saranno utilizzati per la costituzione di un fondo di riserva da impiegare per le spese impreviste e per quelle derivanti dalla revisione dei

prezzi, o dall'aggiornamento dei progetti di intervento.

(È approvato).

Art. 3.

Su proposta della Regione autonoma della Sardegna e con il concorso della medesima, il CIPE provvede all'aggiornamento del piano disposto ai sensi dell'articolo 255 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, stabilendo i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

Con le modalità previste dal comma precedente, il CIPE approva i programmi formulati dalla Regione nell'ambito del piano generale. Nei programmi si terrà conto, al fine del coordinamento, degli interventi e delle opere da eseguire nel territorio regionale, di competenza dei Ministeri e della Cassa per il Mezzogiorno, e degli interventi e delle opere che la Regione intende realizzare con la quota di stanziamenti destinata alla Sardegna nel fondo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Al fine del coordinamento di cui al precedente comma i Ministeri, la Cassa per il Mezzogiorno e le Aziende autonome dello Stato comunicano al CIPE e alla Regione autonoma della Sardegna le direttive degli interventi ed i programmi di rispettiva competenza da eseguire annualmente nel territorio regionale.

È prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, adeguata ai programmi medesimi.

(È approvato).

Art. 4.

Il Ministro per le partecipazioni statali promuove annualmente, d'intesa con la Regione sarda, una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della Regione, degli Enti di gestione, dei sindacati e delle organizzazioni economiche. La conferenza discute una relazione del Ministro sull'attuazione nella Regione dei programmi de-

gli enti di gestione e sulle proposte per i programmi successivi.

Il Ministro comunica al Consiglio regionale della Sardegna i documenti e le risultanze della conferenza.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 4 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Ripristinare l'articolo nel testo proposto nel disegno di legge n. 509.

4.1 BROSIO, BALBO

Ripristinare l'articolo nel testo proposto nel disegno di legge n. 509.

4.2 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, PAZIENZA, GATTONI

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà

B R O S I O . Il nostro emendamento vorrebbe il ripristino del testo originario proposto dalla stessa maggioranza e modificato in base a contatti con il Governo dei quali non conosciamo i dettagli, ma che si possono facilmente immaginare e sui quali non facciamo alcuna riserva o critica. Basta guardare entrambi i testi per vedere come sia avvenuta una profonda trasformazione della norma primitiva, riducendosi l'impegno preciso di una riserva a favore della Sardegna del 15 per cento su tutte le spese di investimento previste dall'articolo 7 della legge n. 853 ad un semplice impegno del ministro per le partecipazioni statali di promuovere annualmente una conferenza con la partecipazione dei rappresentanti della regione, degli enti di gestione, dei sindacati, salvo poi comunicarne i risultati e i documenti al consiglio regionale della Sardegna. Praticamente, ciò che era un impegno specifico che garantiva la Sardegna, si è tradotto nell'impegno di discutere su questi problemi senza la minima garanzia di risultato per la regione.

Capisco che il problema della riserva precisa di una percentuale tassativa possa dar luogo a dubbi; si è parlato di lottizzazione del bilancio dello Stato che bisognerebbe evitare. Se si voleva evitare questo, si sarebbe dovuto sostituire questo impegno tassativo del 15 per cento che era stato proposto con un impegno più elastico, ma che rimanesse un impegno del Governo. Questo invece è completamente sparito ed è subentrato semplicemente un impegno di discutere, che non significa assolutamente nulla.

Mentre saremmo stati disposti anche a riconsiderare questo impegno del 15 per cento tassativo, se ci fosse stata una proposta ragionevole in questo senso, dal modo come si è svolta la discussione e dalla evidente sproporzione tra la proposta impegnativa originaria e la proposta niente affatto impegnativa che ora si è sostituita, ci vediamo costretti a riaffermare la nostra preferenza molto netta e molto precisa per la proposta originaria.

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Con l'emendamento 4.2, che è identico all'emendamento testè illustrato dal senatore Brosio, e con l'emendamento 5.0.1, che è collegato a questo che sto illustrando, domandiamo anche noi il ripristino dell'articolo 4 e dell'articolo 5 dell'originario disegno di legge n. 509. Nelle relazioni che accompagnano il disegno di legge n. 509 e il nuovo testo del provvedimento si afferma che causa prima del fallimento (ammesso da tutte le parti politiche) del piano di rinascita del 1962 è stato il mancato rispetto del carattere d'aggiuntività degli interventi. In sostanza, con quel finanziamento straordinario si è dovuto far fronte a spese che dovevano gravare su altri fondi.

Il senatore Deriu, in Commissione e qui in Aula poco fa, ha giustamente e ripetutamente lamentato che il carattere di aggiuntività non abbia trovato riscontro nei fatti. L'articolo 4, e l'articolo 5 ad esso collegato, nell'originario testo del disegno di legge

n. 509, stabilendo che fosse riservata alla Sardegna una quota non inferiore al 15 per cento su determinati investimenti, mirava a fornire una garanzia di quel carattere di aggiuntività che è venuto meno e che bisogna salvaguardare. Osservo che con il nostro articolo 5 del disegno di legge n. 1338 abbiamo previsto percentuali maggiori. Che cosa è accaduto durante l'iter in Commissione? Che la garanzia stabilita dagli articoli 4 e 5 è scomparsa e che in cambio delle quote fisse sugli investimenti ci si offre una conferenza annuale promossa dal ministro delle partecipazioni statali, conferenza che è mera accademia e che ci riporta alla situazione deprecata alla quale volevano porre rimedio proprio quegli articoli 4 e 5, che chiediamo siano ripristinati.

Faccio presente che il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 3, comma che è stato aggiunto in seguito ad un emendamento del tutto subordinato del senatore Brosio, in cui è detto che « è prevista per la Sardegna una percentuale della riserva di cui all'articolo 7 della legge 6 agosto 1971 n. 853, adeguata ai programmi medesimi », è molto vago, manca di precisione e non costituisce affatto una garanzia a favore dell'Isola.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , *relatore*. Signor Presidente, sono contrario. Il motivo lo ha indicato poco fa lo stesso senatore Brosio. All'origine questa norma doveva servire a garantire alla Sardegna sui bilanci dello Stato e su tutti gli interventi straordinari una riserva fissa. Successivamente si è constatato che riusciva difficile individuare con quale riferimento dovesse indicarsi questa percentuale del 15 per cento. D'altra parte già esiste nella legge n. 853 l'obbligo per lo Stato, per quanto riguarda il Mezzogiorno, di indicare nei propri bilanci la riserva. Quest'obbligo non è stato ancora rispettato. Pertanto ci sembrava più utile indicare delle cose che potessero servire piuttosto che fare una enunciazione di principi nella pratica non attuati.

Occorre anche aggiungere che dopo la predisposizione del disegno di legge hanno cominciato a funzionare alcuni meccanismi della programmazione per cui abbiamo visto che di fatto questo tipo di riserva alla Sardegna poteva essere garantito. Per questi motivi si è preferito tralasciare questa enunciazione di principio e ricorrere alla forma prevista dall'articolo 4 nel testo proposto dalle Commissioni riunite.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Sono d'accordo con il relatore e perciò sono contrario ai due emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4.1 presentato dai senatori Brosio e Balbo, identico all'emendamento 4.2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 5.

Con legge regionale saranno stabilite le norme concernenti le procedure e gli adempimenti da osservare nella disposizione, attuazione e controllo di tutti gli interventi e dei progetti di cui al successivo articolo 6.

P R E S I D E N T E . Non essendovi emendamenti, metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. . . .

« Per il coordinamento degli interventi riservati ai sensi del precedente articolo, il CIPE adotta i provvedimenti di propria competenza con il concorso della Regione e sulla base di proposte organiche da questa presentate ».

5.0.1 **ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE, BASADONNA, MAJORANA, BACCHI, GATTONI**

P R E S I D E N T E . Questo emendamento è precluso.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 6.

Gli interventi previsti dalla presente legge, quando hanno contenuti diversi ma rispondono a obiettivi programmatici organici, sono attuati secondo progetti predisposti ed approvati dalla Regione autonoma della Sardegna.

Ogni progetto coordina gli interventi in funzione dell'obiettivo, determinato anche quantitativamente; fissa in un preventivo la spesa complessiva occorrente, e stabilisce i vincoli relativi alle modalità ed alle priorità da osservare nell'esecuzione, nonché i criteri che dovranno adottarsi per la verifica dei risultati.

Per la predisposizione dei progetti la Regione si avvale dei propri organi tecnici, i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. La stessa Regione può avvalersi inoltre di istituti o centri di consulenza, pubblici o privati.

L'approvazione del progetto comporta la assunzione dell'impegno per l'intero ammontare della spesa fissata nel preventivo

di cui al secondo comma. A tal fine, nei limiti della spesa autorizzata dal primo comma dell'articolo 1, la Regione può disporre anche delle somme che dovranno essere versate dallo Stato negli esercizi successivi a quello in corso.

Per far fronte alle esigenze di cassa, la stessa Regione potrà chiedere le anticipazioni occorrenti, ponendo a carico della contabilità speciale le spese per il pagamento degli interessi passivi e degli oneri accessori.

PRESIDENTE. Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 6.

A R E N A, Segretario:

Al terzo comma sostituire le parole « , i quali opereranno anche in collaborazione con gli enti cui deve essere affidata l'esecuzione dei progetti stessi a norma dell'articolo successivo. » con le altre: « e della Cassa del Mezzogiorno ».

6.1 **BROSIO, BALBO**

All'ultimo comma dopo le parole: « contabilità speciale » inserire le altre: « e per non oltre un biennio ».

6.2 **BROSIO, BALBO**

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. L'emendamento 6.1 è molto chiaro. In questa norma come in altre del disegno di legge abbiamo sempre ritenuto che la collaborazione della Cassa per il Mezzogiorno dovesse essere prescritta. Viceversa il punto di vista della maggioranza è che questa sia facoltativa. Questa mi sembra la sostanza della differenza di posizioni. La facoltatività sarebbe giustificata secondo la maggioranza dal fatto che la presenza della Cassa per il Mezzogiorno creerebbe delle complicazioni. Riteniamo che tali complicazioni siano state esagerate, che la collaborazione della Cassa sia utile e che possa e debba essere mantenuta. In questo modo si spie-

gano questo emendamento ed i richiami alla Cassa per il Mezzogiorno fatti in altri articoli.

Per quanto concerne l'emendamento 6.2 la nostra preoccupazione è che la regione, non ponendosi un limite alla misura dei finanziamenti di cui può disporre, si carichi di debiti e di interessi e quindi destini i finanziamenti previsti da questa legge — parlo naturalmente della regione sarda — in misura eccessiva nei primi anni ad indebitamenti che la gravano anche di interessi, pregiudicando in definitiva la finanza regionale e i fini che questo disegno di legge si propone.

L'obiezione che è stata opposta a questa nostra osservazione è che in realtà la regione sarda non è spesso riuscita a spendere tutto quanto aveva a disposizione. Questo in molte occasioni si è realmente verificato: ci sono molte regioni che tengono fondi in banca per incapacità di destinarli agli scopi previsti. Si tratta di un male molto conosciuto e molto diffuso, di cui si è molto discusso. Ma questo non vuol dire che non esista anche la possibilità del male contrario e cioè di un eccesso di spese e di indebitamento che occorre prevedere. Ora, anche se questa eventualità non è certa ma può, a nostro avviso, essere prevedibile, è meglio provvedervi nell'interesse stesso di una buona amministrazione dei fondi elargiti e della buona amministrazione regionale.

Insistiamo quindi su questo emendamento precauzionale che è informato ai più sani principi di corretta amministrazione.

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PALA, relatore. Sono contrario all'emendamento 6.1 perchè con esso, in pratica, si vuol porre sotto la tutela della Cassa per il Mezzogiorno la regione autonoma della Sardegna, che è una regione a statuto speciale, per quanto attiene all'adempimento delle norme previste dalla presente legge. La regione può, se vuole, utilizzare gli strumenti che le pone a disposizione la Cassa per il Mezzogiorno.

Sono anche contrario all'emendamento 6.2 poichè, come giustamente ha detto il senatore Brosio, il problema è quello opposto, cioè non quello di un'insufficienza di provvista per la regione per far fronte alle spese, ma quello che la regione oggi non ha la possibilità di spendere tutta la provvista che ha a disposizione. Quindi questo limite di oltre un biennio mi sembra una cosa inutile che non serve assolutamente nè per il presente nè per il futuro.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono d'accordo con le motivazioni date dal relatore per l'inaccettabilità dell'uno e dell'altro emendamento. Il Governo quindi è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento 6.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

Art. 7.

La Regione provvede normalmente all'esecuzione dei progetti e delle opere mediante affidamento agli organi tecnici ed amministrativi dello Stato, alle Aziende autonome, statali e regionali, agli enti locali e loro consorzi, agli enti di bonifica e di irrigazione, agli altri enti di diritto pubblico.

Per l'esecuzione dei progetti la Regione può avvalersi, secondo le modalità che saranno convenute con la Cassa per il Mezzogiorno, dell'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 259, sesto comma, del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei senatori Brosio e Balbo. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

Al primo comma aggiungere in fine il seguente periodo: « Questi, se lo ritengono opportuno, potranno affidarne l'esecuzione in forma unitaria a società a capitale pubblico o misto ovvero a privati ».

7.1

BROSIO, BALBO

BROSIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROSIO. Anche questo emendamento è già stato discusso in Commissione e rigettato: per questa ragione cercherò di spiegare brevemente il punto di dissenso perchè la Assemblea abbia ben chiaro di che cosa si tratta. L'articolo prevede che le opere conseguenti alle disposizioni del disegno di legge siano essenzialmente affidate ad enti pubblici di vario genere. Noi abbiamo insistito affinché fosse inserito nell'articolo un emendamento che stabilisse che in occasione dell'attuazione di queste opere fosse consentita anche la partecipazione di società a capitale pubblico o misto ovvero di privati. Infatti non ritenevamo opportuno e giusto scartare questa possibilità. Ci è stato risposto che in realtà questa possibilità non è scartata perchè, secondo le norme sugli appalti, gli enti pubblici potranno concederli anche a società a capitale misto o a privati. Allora abbiamo risposto osservando che quello che va senza dire, va anche meglio, secondo il motto francese, quando è detto chiaramente, per evitare degli equivoci, tanto più che tutto l'articolo nella sua stesura complessiva sembra

informato ad un vero e proprio criterio di esclusività a favore degli enti pubblici; di possibilità di partecipazione, sia pure subordinata e secondaria, di enti privati non è fatto cenno. Ora, se anche fosse vero che questo richiamo non è che un richiamo di norme esistenti, il ripeterlo specificamente in questa norma eliminerebbe un dubbio e impedirebbe alle amministrazioni pubbliche che avessero avuto questi incarichi e queste funzioni di limitare per esempio gli appalti ad enti a partecipazione statale, a capitale pubblico eccetera. Quindi ritengo che se questo si vuole — e dalla discussione in Commissione sembra che questo si voglia — tanto valga dirlo chiaramente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , relatore. Esprimo parere contrario, signor Presidente, perchè si vuole imporre un criterio a tutte quelle amministrazioni pubbliche le quali debbono essere libere di scegliere che l'esecuzione di queste opere sia fatta attraverso gli appalti previsti dalle leggi ordinarie dello Stato; debbono essere libere di scegliere le imprese e gli organismi che ritengono idonei ad attuare le opere previste dal programma.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A . *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Concordo con il relatore.

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, mi permetto soltanto di osservare che la motivazione data in quest'Aula è diversa da quella data in Commissione e rafforza la giustificazione del nostro emendamento. Qui si vuole veramente lasciare libere le amministrazioni pubbliche di scartare le imprese private. Se è così, a maggior ragione

dico che questo nostro emendamento si impone e assume un valore di principio sostanziale.

P A L A , relatore. È il contrario quello che si vuole.

B R O S I O . Allora ho capito male e ne prendo atto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

CAPO II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE

Art. 8.

Per promuovere la diffusione delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonchè delle industrie manifatturiere ad alta intensità di lavoro, con particolare riguardo a quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi, sono autorizzati gli interventi di cui ai successivi articoli.

Ai fini della qualificazione delle imprese di piccole e medie dimensioni si tiene conto non soltanto delle dimensioni di ogni singola impresa, secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 e successive modificazioni e integrazioni, ma del-

la effettiva autonomia della azienda rispetto alle grandi società e gruppi finanziari, sia sotto il profilo giuridico sia dal punto di vista del controllo finanziario.

(È approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione alla assunzione della parte di oneri non coperta dal contributo della Cassa per il Mezzogiorno per la costruzione di opere e servizi di attrezzature delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, di cui all'articolo 281 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, resta ferma anche in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 6 ottobre 1971, numero 853.

(È approvato).

Art. 10.

Per le iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, il contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, può essere elevato, mediante integrazione a carico della presente legge, nella misura massima di dieci punti percentuali.

Può essere altresì elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammessa a contributo dalla predetta legge 6 ottobre 1971, n. 853, o da altre leggi.

Restano ferme le disposizioni di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura degli emendamenti presentati all'articolo 10.

A R E N A , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Alle iniziative industriali aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8 sono concessi:

a) il rimborso, per i primi cinque anni di esercizio, del 50 per cento dei costi dell'energia elettrica;

b) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'importazione delle materie prime nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni e del 20 per cento per i cinque anni successivi;

c) il rimborso delle spese di trasporto marittimo od aereo per l'esportazione dei manufatti e dei prodotti finiti nella misura del 60 per cento per i primi cinque anni e del 30 per cento per i cinque anni successivi;

d) un contributo per i primi cinque anni pari al 50 per cento degli oneri per le assicurazioni obbligatorie per i lavoratori;

e) l'integrazione dei contributi fino alla concorrenza dell'80 per cento della spesa, previo collaudo, per la realizzazione d'impianti di depurazione industriale;

f) un contributo del 50 per cento, previo collaudo, per la realizzazione di nuovi impianti di depurazione industriale o per l'ammodernamento d'impianti preesistenti, quando ciò avvenga in opifici industriali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

g) la concessione di contributi in conto gestione entro il limite massimo del 20 per cento delle spese effettivamente sostenute nei primi tre anni di gestione calcolate al netto dei contributi previsti nel presente articolo;

h) la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 30, ultimo comma, della legge 11 giugno 1962, n. 588, anche per i mutui contratti per il finanziamento della gestione.

I contributi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) sono erogati annualmente ».

10.2 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA

Al secondo comma sostituire le parole: « a contributo » con le altre: « a finanziamento ».

10.1

PALA, relatore

In via subordinata all'emendamento 10.2, sopprimere l'ultimo comma.

10.3 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
 BASADONNA, MAJORANA, BAC-
 CHI, GATTONI

ENDRICH. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRICH. L'emendamento 10.2 tende a sostituire l'articolo 10 del provvedimento con l'articolo 13 del nostro disegno di legge n. 1338. Nella nuova formulazione l'articolo 8 del provvedimento accoglie i principi informativi del nostro articolo 11, il cui primo comma è il seguente: « Gli interventi previsti nella presente legge per il settore industriale sono destinati esclusivamente a promuovere l'industria manifatturiera ad alta intensità di lavoro e a diffondere le imprese di piccole e medie dimensioni, con particolare riguardo e preferenza per quelle che utilizzano risorse locali o che si collegano direttamente alle unità di trasformazione produttrici di beni finali o intermedi ».

La differenza è data dall'avverbio « esclusivamente » del nostro articolo 11. L'articolo 8 riproduce in larga parte la nostra proposta; ma poi tutto è compromesso dall'ultimo comma dell'articolo 10, in cui è detto: « Restano ferme le disposizioni di cui al comma terzo e quarto dell'articolo 283 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 », che sono poi i comma terzo e quarto della legge 11 giugno 1962, n. 588, i quali ammettono la corresponsione di contributi per le iniziative di grandi dimensioni.

Risputano così quelle industrie di base che hanno assorbito grandissima parte delle risorse dell'Isola con nessun vantaggio, anzi con grave danno, per la sua economia, la quale non ha bisogno d'impresе in cui un posto di lavoro costi quasi 200 milioni, ma ha bisogno d'aziende manifatturiere ad alta intensità di lavoro e di piccole e medie imprese che utilizzino soprattutto i prodotti locali.

L'emendamento subordinato 10.3 tende ad eliminare, mediante la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 10 del provvedimento, la possibilità di finanziare, con questi fondi straordinari, le imprese di base.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

PALA, relatore. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 10.2 e 10.3. Sono contrario al 10.2 perchè il meccanismo che viene proposto è complicato e di difficile gestione in quanto distribuisce i finanziamenti su una gamma vastissima di operazioni. Per quanto riguarda l'emendamento 10.3 sostengo che probabilmente al fondo della richiesta di soppressione c'è un equivoco in quanto questo comma dell'articolo riguarda i piani e i programmi i quali devono definire le priorità degli investimenti e la misura dei contributi che nella legge definiamo come aggiuntivi, in una misura che va dall'uno ai dieci punti in più di quelli previsti dalla legge n. 853. Ma chi deve stabilire se debba essere il 2 o il 3 o il 5 o il 10 sono i piani e i programmi previsti da questo ultimo comma dell'articolo 10, che fa riferimento alla legge n. 588, la quale pone appunto i piani e i programmi come elemento determinante della misura o della localizzazione delle imprese che devono essere collocate nel territorio della Sardegna.

L'emendamento 10.1, da me proposto, intende correggere un errore materiale. Infatti, mentre con il primo comma dell'articolo 10 si prevedono norme riguardanti il contributo aggiuntivo in conto capitale, con il secondo comma si prevede invece la parte che riguarda il finanziamento agevolato. Dicendo « contributo » e non « finanziamento » si ingenera un equivoco con il primo comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario agli emendamenti 10.2 e 10.3 per le ragioni esposte dal relatore, che condivide. Sul 10.1 personalmente non sono molto convinto; mi pare una modifica impropria; ma, se il relatore insiste, non mi oppongo al suo accoglimento.

PALA, *relatore*. Credo di dover insistere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Se ne dia lettura.

ARENA, *Segretario*:

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. . . .

« Alle iniziative industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti della agricoltura, della zootecnia e della pesca oltre alle agevolazioni di cui all'articolo precedente può essere concessa un'integrazione,

nella misura massima di dieci punti percentuali, del contributo in conto capitale concesso ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Può essere elevata nella stessa misura la quota dell'investimento globale ammesso a contributo dalla predetta legge o da altre disposizioni legislative ».

10.0.1 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, GATTONI, DE FAZIO

BASADONNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASADONNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto che il relatore Pala ha condiviso la mia interpretazione di una delle norme dell'articolo 10, in base alla quale la seconda percentuale relativa alle agevolazioni aggiuntive riguarda i finanziamenti e non i contributi a fondo perduto. Quindi si arriva praticamente a un intervento complessivo, come dicevo ieri, dell'ordine del 113 per cento dell'investimento fisso, cioè ad una dimensione eccessiva. In questo modo l'operatore può attingere dal credito l'intera occorrenza finanziaria: può essere cioè completamente sollevato dal rischio dell'impresa, anche perchè può ottenere la garanzia sussidiaria da parte della finanziaria regionale a copertura del rischio, sia per gli impianti che per le esigenze di liquidità. Questo tipo di agevolazioni non può spiegarsi col livello raggiunto dai tassi che è quasi uguale in tutto il Mezzogiorno e che riguarda il credito a breve e non il credito a medio termine di cui stiamo discutendo.

Ci preoccupiamo per questo modo di largheggiare contrario alle leggi economiche che può incoraggiare l'afflusso di imprenditori non qualificati, i quali dopo aver usufruito delle agevolazioni concesse con larghezza possono chiudere i battenti senza rimmetterci niente; si possono così verificare casi analoghi a quelli che già si sono lamentati in passato, sia nel Mezzogiorno, sia nella Sardegna stessa. E non credo che i fondi

a disposizione che sono assolutamente esigui — questo lo riconoscono tutti — possono consentire tali sperperi.

Nel progetto Endrich si accoglie anche questo tipo di agevolazione, ma viene riservato soltanto ai settori caratteristici dell'apparato produttivo sardo dove bisogna maggiormente intervenire per la rinascita (e cioè la agricoltura, la zootecnia, la pesca) e nei quali più si cimentano gli imprenditori locali che occorre sorreggere, incoraggiare in tutti i modi se si vuole industrializzare la Sardegna. Sono anche i settori dai quali poi, come ha detto il collega Pirastu, l'economia nazionale potrà trarre il vantaggio maggiore, per alleggerire il pesante *deficit* della bilancia dei pagamenti.

L'emendamento del collega Endrich risponde pertanto ad un criterio economico valido che noi sosteniamo e che preghiamo i colleghi di voler appoggiare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , *relatore*. Onorevole Presidente, mi sembra che l'emendamento sia inutile una volta approvato l'articolo 10. Non vedo perchè dovremmo dare le stesse provvidenze che abbiamo previsto per le industrie di cui all'articolo 10 ad iniziative industriali aventi per oggetto la trasformazione dei prodotti dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca che per l'appunto sono già comprese nell'articolo 10. Avrei compreso la ragione di questo emendamento se fosse stato sostitutivo dell'articolo 10, ma enunciato in questa forma è ripetitivo. Pertanto la Commissione non lo può accogliere.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, presentato dal sena-

tore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario*:

Art. 11.

Nei confronti delle imprese di cui all'articolo 8 della presente legge è autorizzata la concessione di un contributo per addetto non superiore a lire 800.000 annue per i primi cinque anni e a lire 400.000 annue per i cinque anni successivi.

Ai prestiti contratti dalle piccole e medie imprese per il finanziamento della gestione è estesa la concessione delle garanzie sussidiarie di cui all'articolo 283, ultimo comma del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

(*È approvato*).

Art. 12.

Ad integrazione dell'attività di promozione industriale, sono autorizzate speciali iniziative rivolte:

alla locazione di rustici industriali, di attrezzature e macchinari;

alla costituzione ed all'assistenza tecnica e finanziaria di consorzi fra imprese o di servizi comuni a più imprese per l'introduzione di nuove tecnologie, la modernizzazione della gestione e il sostegno di attività aziendali, con particolare riguardo alla formazione dei quadri direttivi e alla commercializzazione dei prodotti;

alla costituzione, con la partecipazione di enti pubblici economici e finanziari e di imprese industriali pubbliche e private, di un centro specializzato per la ricerca di base e applicata nonchè per la consulenza e l'informazione nelle attività industriali di maggiore interesse per lo sviluppo economico dell'Isola.

(*È approvato*).

Art. 13.

Alle imprese di piccole e medie dimensioni aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 8, è riservata, con assoluta priorità, la partecipazione al capitale da parte della società finanziaria, di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523. Da tale partecipazione sono escluse le imprese che richiedano operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 13 sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Sostituire le parole fino a: « Da tale partecipazione », con i seguenti comma:

« La Regione è autorizzata a promuovere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2461 del codice civile, la costituzione di una società finanziaria il cui capitale potrà essere sottoscritto dalla Regione stessa — con possibilità di avvalersi degli stanziamenti della presente legge nei limiti della misura stabilita dal piano — nonchè da enti economici e finanziari ed istituti di credito e di assicurazione, che abbiano natura di enti pubblici o di diritto pubblico anche in deroga ai divieti statutari. La società finanziaria avrà lo scopo: a) di assumere partecipazioni al capitale di imprese industriali di piccole e medie dimensioni, o consorzi di imprese, che valorizzino direttamente od indirettamente le risorse agricole isolate, con particolare riguardo ai settori vitivinicolo, caseario, cerealicolo, ortofrutticolo, oleario, sugheriero, florealicolo, del bestiame da carne; b) di assumere partecipazioni nelle imprese che utilizzino i prodotti dell'industria sarda petrolchimica di base; c) di promuovere e finanziare strutture commerciali intese all'allargamento ed alla conquista di nuovi mercati di vendita dei prodotti isolani.

Dalla partecipazione finanziaria di cui al presente articolo ».

13.1

BROSIO, BALBO

In via subordinata all'emendamento 13.1 dopo le parole: « articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 » inserire le altre: « riservando almeno la metà o una adeguata quota dei finanziamenti conferiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 14 a carico dei fondi di cui alla presente legge, alle imprese che valorizzino direttamente o indirettamente le risorse agricole isolate, con particolare riguardo ai settori vitivinicolo, caseario, cerealicolo, ortofrutticolo, oleario, sugheriero, florealicolo e del bestiame da carne ».

13.2

BROSIO, BALBO

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . Signor Presidente, il primo emendamento è di carattere più assorbente e propone di ricorrere per il finanziamento delle operazioni qui previste ad una nuova finanziaria, perchè quella precedente, alla quale invece l'articolo 13, come proposto dalla maggioranza, si riferisce, è quella dell'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che notoriamente ha mancato ai suoi fini, è stata un insuccesso completo, come è stato riconosciuto nella discussione in Commissione.

Si è anche qui trovata una giustificazione e ne ho fatto cenno ieri nella discussione generale. Infatti si è detto che la finanziaria ha fallito ai suoi scopi, perchè era stata costretta a far credito a delle aziende in dissesto: una specie di GEPI minore sarda. Infatti l'articolo 13, come è previsto oggi nel testo della maggioranza, dice che da tale partecipazione sono escluse imprese che richiedono operazioni di riassetto e di conversione per il risanamento della gestione. Si vuole cioè evitare di ricadere nella GEPI sarda.

Riteniamo però che questa non sia stata la causa determinante dell'insuccesso. La finanziaria è mancata ai suoi scopi per ragioni complesse che qui è inutile discutere ma che ci convincono che non si può ri-

porre in essa alcuna fiducia di adeguato adempimento delle nuove funzioni che le sono attribuite dal nuovo disegno di legge: dico funzioni nuove perchè tutto il capitolo riguardante gli interventi per lo sviluppo industriale ha una concezione secondo noi molto più sana ed adatta dell'assistenza finanziaria ed anche tecnica — ma specialmente finanziaria — alle imprese. Vi si specifica che si devono anzitutto sostenere le imprese di piccole e medie dimensioni, le industrie manifatturiere ad alta densità di lavoro, eccetera. La nuova normativa è cioè molto più rigorosa, circoscrive e determina il campo d'azione della finanziaria, che è menzionata successivamente all'articolo 13, in un modo molto più efficace.

Ciò giustifica anche che ci debba essere un ente nuovo per adempiere a funzioni nuove e diverse da quelle adempiute da enti precedenti che hanno mancato al loro scopo. Naturalmente ci si oppone che con questo si crea un doppione; ma a nostro avviso il doppione non si crea dal momento che gli scopi sono diversi e soprattutto dal momento che si cerca di evitare con un organo nuovo che si ripetano gli errori e gli insuccessi dell'ente precedente. Questo è il nostro primo emendamento.

Quanto poi al nostro secondo emendamento, che è subordinato, diciamo che se proprio l'Assemblea riterrà di approvare l'articolo così come è senza il nostro emendamento principale, quanto meno si specifichi il particolare interesse che attribuiamo, e che si dovrebbe generalmente attribuire, al finanziamento di imprese che valorizzino direttamente o indirettamente le risorse agricole isolate, con particolare riguardo ai settori vitivinicolo, caseario, cerealicolo, ortofrutticolo, oleario, sugheriero, filorealicolo e del bestiame da carne. Quello che è detto nel nostro primo emendamento, quando si stabiliscono i compiti della finanziaria nuova che proponiamo, è ripetuto quindi nello emendamento subordinato, nel senso che quanto meno, se si vuole mantenere la finanziaria vecchia che non ha avuto successo, le si devono attribuire in modo più specifico questi compiti.

Anche qui si potrebbe dire che nella dizione generica dell'articolo 13 e degli articoli precedenti, questo particolare finanziamento potrebbe rientrare. Potrebbe anche rientrare, ma non è detto specificamente, mentre noi riteniamo che questo particolare interesse per le industrie elaboratrici e trasformatrici dei prodotti agricoli caratteristici dell'Isola debba essere sottolineato e promosso. Questo è il senso del nostro emendamento subordinato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , relatore. Signor Presidente, sono contrario ed ho già espresso in varie sedi la mia opinione. Debbo dire che su qualche altro emendamento potevo avere dei dubbi circa il mio parere contrario, su questo assolutamente non ho alcun dubbio. Mi sembra impossibile, in presenza di una società finanziaria già esistente in base alla legge n. 588 che è competente per i finanziamenti riguardanti lo sviluppo delle industrie e successivamente, con legge dello Stato, incaricata di occuparsi anche del settore agricolo, proporre, senza chiedere la soppressione della vecchia società, l'istituzione di una nuova società finanziaria che abbia gli stessi compiti della precedente. Per questo motivo sono contrario.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Sono anch'io contrario ai due emendamenti per le ragioni alle quali ha fatto riferimento il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 13.2, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 13. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Art. 14.

I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattiva e di trasformazione dei minerali, i programmi generali e di settore dell'EGAM, previsti dalla legge 7 marzo 1973, n. 69, saranno predisposti di intesa con la Regione sarda e coordinati con i programmi dell'Ente minerario sardo.

Essi saranno finalizzati, oltre che allo sviluppo organico e sistematico della ricerca, dell'estrazione, della trasformazione in prodotti intermedi e finali dei minerali locali, alla creazione e sviluppo, mediante le necessarie verticalizzazioni e unificazioni, nonché mediante la importazione di materie prime integrative, di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi.

A tale scopo, e nel quadro degli investimenti congiunti, statali e regionali, cui all'articolo 4 della legge 7 marzo 1973, n. 69, la Regione sarda è autorizzata a stanziare, a carico della presente legge, le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonché per finanziare, o per concorrere a finanziare, un programma organico di studi e sperimentazioni sulla utilizzazione del carbone Sulcis e sulla eventuale riorganizzazione e ristrutturazione dell'intero comparto carbonifero sardo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati tre emendamenti. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Sopprimere l'articolo.

14.1 BROSIO, BALBO

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« A carico della presente legge non potrà essere disposto il finanziamento, sotto qualsiasi forma, delle ricerche e sperimentazioni di interesse aziendale svolte da imprese pubbliche o private ».

14.3 ENDRICH, NENCIONI, PISTOLESE,
BASADONNA, MAJORANA, GATTONI,
PAZIENZA, DE FAZIO

In via subordinata all'emendamento 14.1 sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« L'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonché le ricerche e le sperimentazioni volte al risanamento ed allo sviluppo dell'industria estrattiva nei bacini minerari del Sulcis Iglesias e nelle altre zone minerarie della Sardegna non potranno essere finanziati, nè direttamente nè indirettamente, a carico dei fondi di cui alla presente legge ».

14.2 BROSIO, BALBO

B R O S I O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B R O S I O . L'emendamento 14.1 è soppresivo. Da parte liberale si è sostenuta in sede regionale e in sede parlamentare la tesi che questo disegno di legge di rifinanziamento del piano di rinascita della Sardegna non deve essere sovraccaricato di compiti che diluiscono i finanziamenti disponibili. Siamo cioè per la concentrazione dei finanziamenti disponibili che già sono stati ridotti dal Governo per necessità di bilancio che tutti più o meno riconosciamo. Riteniamo che in questi finanziamenti debbano concentrarsi attività essenziali che bisogna promuovere in Sardegna, senza inserire altri settori che in-

nanzitutto sono troppo costosi e che secondariamente dovrebbero essere considerati sul piano nazionale, non su quello regionale. Ciò avviene precisamente per le attività e per i programmi relativi alla ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali, di cui si occupa l'articolo 14.

Naturalmente non disconosciamo l'importanza di questi settori. L'articolo 14 del resto, nella sua versione definitiva proposta dalla maggioranza, riconosce il carattere nazionale, che credo sia indiscusso, dell'attività mineraria sarda in quanto richiama i programmi generali e di settore dell'EGAM. Esso però non si limita a regolare il coordinamento tra l'attività dell'EGAM e quella di programmazione e di ricerca della regione, ma addossa pure alla regione veri e propri carichi finanziari ulteriori e diretti per la gestione o almeno per la creazione e lo sviluppo di certe iniziative minerarie: è una cosa grossa che può coinvolgere la regione in impegni finanziari di larga portata che secondo noi dovrebbero essere essenzialmente riservati all'attività EGAM che è un ente di gestione a finanziamento pubblico, o in altro modo con legislazione separata: la nostra è insomma l'idea della concentrazione contro l'idea della dispersione dei mezzi.

Si dice che l'articolo 14 è essenzialmente diretto ad assicurare questo coordinamento tra l'attività dell'EGAM e l'attività regionale; ma a questo coordinamento provvede già la legge sull'EGAM. Ho qui il numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente il provvedimento sull'EGAM del 1973, n. 69: agli articoli 4 e 6 esso si preoccupa precisamente di stabilire questo collegamento tra attività della regione e attività dell'EGAM. Leggendo questi articoli che considerano il coordinamento e leggendo poi l'articolo 14 contenente altre norme sempre relative allo stesso collegamento si finisce con il ricavare un'impressione di confusione e di disorientamento. C'è già una legge sull'EGAM assai chiara; la si applichi, non è necessario aggiungerne un'altra.

L'articolo 14 inoltre contiene un altro potenziale e serio impegno per la regione là

dove dice: « I programmi di ricerca mineraria e di sviluppo delle attività estrattive e di trasformazione dei minerali... saranno finalizzati... alla creazione e sviluppo... di una moderna base di trasformazione mineralurgica, metallurgica, manifatturiera di minerali non ferrosi ». Si aggiunge poi: « la regione sarda è autorizzata a stanziare, a carico della presente legge, le somme occorrenti per l'aumento del fondo di dotazione dell'ente minerario sardo ». Qui si impegna la regione in un'azione che non è più semplicemente di ricerca, qui non si tratta più di coordinamento ma si creano norme che possono assottigliare il fondo di finanziamento della presente legge, già non eccessivo.

Ci pare quindi che il nostro emendamento soppressivo sia giustificato da ragioni molto serie, nell'interesse della regione e nell'interesse di una riconsiderazione più approfondita dell'attività mineraria sarda nei suoi aspetti anche nazionali.

L'emendamento 14.2 ha un carattere più particolare; esso recita: « L'aumento del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo nonchè le ricerche e le sperimentazioni volte al risanamento ed allo sviluppo dell'industria estrattiva nei bacini minerari del Sulcis Iglesiente e nelle altre zone minerarie della Sardegna non potranno essere finanziati, nè direttamente nè indirettamente, a carico dei fondi di cui alla presente legge ». Questo emendamento è ispirato dallo stesso principio che anima il precedente: non dobbiamo, a carico dei finanziamenti della presente legge, introdurre l'impegno o la possibilità di addossare alla regione un concorso agli aumenti del fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo che dovrebbe avere una funzione e quindi anche un apporto finanziario di carattere generale e nazionale. Quindi i due emendamenti sono ispirati sostanzialmente agli stessi principi.

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . Il testo che vorremmo fosse sostituito all'ultimo comma dell'arti-

colo 14 non è che il soppresso ultimo comma dell'originario articolo 14 del disegno di legge n. 509 ed è identico all'ultimo comma dell'articolo 16 del disegno di legge n. 1338. Ci sembra necessario che sia ripristinato tale testo sia per evitare che gravino su questi fondi straordinari le ricerche di interesse aziendale sia per evitare che venga aumentato, come vuole l'attuale terzo comma dell'articolo 14, il fondo di dotazione dell'Ente minerario sardo, tipico esempio d'organismo inutile e costoso.

È verissimo ciò che ha detto il senatore Deriu in Commissione ed in Aula e cioè che le risorse carbonifere e metallifere della Sardegna potrebbero diventare abbondante fonte di reddito e di lavoro con grande beneficio di tutta l'economia sarda. La Sardegna ha nel sottosuolo un immenso patrimonio, che con gli odierni mezzi tecnici può essere sfruttato proficuamente. Il carbone del Sulcis, ad esempio, potrebbe essere utilizzato in cento maniere. Però, per valorizzare quei giacimenti e per indicare le vie che si devono seguire, ci vuole ben altro che un ente che finora è servito a collocare, con appannaggi d'oro, alcuni privilegiati. Siamo contrari all'impinguamento del fondo di dotazione d'un ente che non ha fatto nulla di buono e che è uno dei tanti pesi morti dell'economia sarda.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

P A L A , relatore. Sono contrario ai tre emendamenti. L'attività mineraria in Sardegna è uno dei settori economici più importanti dell'Isola ed in una legge la quale si propone di promuovere e sviluppare le iniziative industriali della Sardegna non si può non tener conto che esistono delle materie prime importantissime e che queste materie prime devono essere utilizzate, non solo a vantaggio della Sardegna, ma anche a vantaggio dell'economia nazionale. Questo è il motivo per cui un articolo specifico è stato inserito nel disegno di legge. Occorre non dimenticare che il bacino minerario del Sulcis

è il più importante bacino minerario del nostro paese.

Per quanto riguarda in particolare i due emendamenti con cui si chiede in subordine la sostituzione dell'ultimo comma, debbo ribadire che, in un momento in cui abbiamo una grande crisi energetica che tocca non soltanto il nostro paese ma l'economia mondiale, non capisco perchè non si debba concorrere a finanziare studi e ricerche che servano a vedere se i milioni di tonnellate di carbone che giacciono nel sottosuolo della Sardegna possono essere utilizzati per concorrere allo sviluppo dell'economia nazionale ed alla soluzione del problema energetico.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. La contrarietà alla soppressione dell'articolo 14 deriva da questa affermazione del relatore, che condivido, il quale sostiene che il settore economico più importante è quello in esame.

Per quanto riguarda gli altri due emendamenti, essi sono caratterizzati dai concetti « non potrà essere disposto il finanziamento » e « non potranno essere finanziati ». Il che significa una limitazione delle facoltà della regione. Con questo non voglio teorizzare che in un disegno di legge non si possano inserire dei divieti, ma indubbiamente queste diminuzioni di facoltà devono avere un contenuto essenziale il che nella specie non si verifica.

Per queste ragioni sono contrario a tutti e tre gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 14.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14.3, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori, non accettato nè dalla Commissione nè dal

Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 14. 2, presentato dai senatori Brosio e Balbo, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 14. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Art. 15.

Possono essere poste a carico dei fondi stanziati dalla presente legge le somme occorrenti, nella misura stabilita dal piano e dai programmi, per l'aumento del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte del senatore Endrich e di altri senatori. Se ne dia lettura.

A R E N A , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Per far fronte alle spese di cui al presente capo è posta ogni anno a carico dei fondi stanziati con la presente legge una somma non inferiore a 50 miliardi di lire ».

15.1 E N D R I C H , N E N C I O N I , P I S T O L E S E ,
 B A S A D O N N A , M A J O R A N A , P A -
 Z I E N Z A , D E F A Z I O

E N D R I C H . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

E N D R I C H . L'emendamento, che riproduce il testo dell'articolo 17 del disegno di legge n. 1338, mira a due fini: in primo luogo ad assicurare alle attività di cui al titolo I del provvedimento in esame un apporto finanziario concreto e consistente; in secondo luogo ad evitare l'aumento, previsto dall'articolo 15 del provvedimento stesso, del capitale sociale della società finanziaria di cui all'articolo 282 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, che è poi l'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588.

L'articolo 29 del Piano di rinascita autorizzava la costituzione d'una società finanziaria per azioni che avrebbe dovuto « promuovere ed assistere le iniziative industriali conformi al Piano e al programma ». La SFIRS è stata un fallimento nel fallimento. È di dominio pubblico l'esito disastroso delle sue operazioni finanziarie, che sono costate decine e decine di miliardi: decine e decine di miliardi interamente sperperati. Anche questa è una palla di piombo all'economia dell'Isola. Siamo contrari all'aumento del capitale.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , *relatore.* Non sono d'accordo su questo emendamento poichè, mentre concordo sui giudizi che sono stati dati circa l'attività della SFIRS, precisando che la SFIRS ha seguito nella sua attività le direttive della regione che erano indirizzate non solo al finanziamento dello sviluppo industriale ma anche al salvataggio di industrie in difficoltà, devo dire che i problemi non si dovrebbero porre per l'avvenire poichè in questo disegno di legge è appunto previsto che la SFIRS non debba più svolgere un'attività rivolta in questa direzione.

Per questi motivi sono contrario.

S C H I E T R O M A , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è contrario per le ragioni esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal senatore Endrich e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte dei senatori Brosio e Balbo è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R E N A , Segretario:

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

Art. . . .

« Viene confermato, per le società costituite ed operanti esclusivamente in Sardegna, l'anonimato azionario ».

15.0.1

BROSIO, BALBO

BROSIO . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

BROSIO . Quest'articolo vorrebbe richiamare qui la norma che, come è noto, esiste nello statuto regionale della Sardegna e che salvaguarda l'anonimato azionario. È una questione complessa; se volessimo discuterla a fondo dovremmo impiegare molto tempo. Credo però di aver dimostrato di voler procedere assai speditamente in questa discussione.

Ad ogni modo riteniamo che questa riaffermazione in questo contesto sia necessaria ed utile. Tale norma, che certamente favorirebbe l'attività economica e l'investimento dei capitali così necessari per la Sardegna, non è che la riaffermazione, ripeto, di una norma preesistente, sia pure discussa e contestata, che riteniamo abbia una sua giustificazione. Pertanto insistiamo su questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

P A L A , relatore. Il relatore, conseguentemente alle decisioni prese dalle Commissioni riunite, deve esprimere un parere contrario.

S C H I E T R O M A , Sottosegretario di Stato per il tesoro. Esprimo parere contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 15.0.1, presentato dai senatori Brosio e Balbo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 17, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 12,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari